# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

# GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

459° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

# INDICE

Commissioni permanenti		
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali	Pag.	6
2 <sup>a</sup> - Giustizia	<b>»</b>	12
3 <sup>a</sup> - Affari esteri	<b>»</b>	21
5 <sup>a</sup> - Bilancio	<b>»</b>	36
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni	<b>»</b>	42
10 <sup>a</sup> - Industria	<b>»</b>	46
11 <sup>a</sup> - Lavoro	<b>»</b>	54
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità	<b>»</b>	85
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali	<b>»</b>	96
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	100
Elezioni e immunità parlamentari	<b>»</b>	4
Regolamento	<b>»</b>	3
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	106
Informazione e segreto di Stato	<b>»</b>	111
Sul ciclo dei rifiuti	<b>»</b>	112
Schengen	<b>»</b>	115
Riforma amministrativa	<b>»</b>	116

# GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

25<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C20<sup>a</sup>, 0011<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE dà comunicazione della lettera del 15 maggio scorso, con la quale il senatore Cossiga chiede sia valutata la possibilità che, attraverso una modifica del Regolamento, ai senatori di diritto e a vita sia consentito costituire un proprio Gruppo parlamentare non vincolato al rispetto dei requisiti numerici prescritti dall'articolo 14, comma 4, del Regolamento.

Dopo una discussione nella quale intervengono i senatori VILLO-NE, NAPOLI Roberto, ELIA, D'ONOFRIO, VEGAS e PAPINI, la Giunta conviene unanime sulla proposta del Presidente di dare mandato al senatore Smuraglia perché approfondisca la questione e riferisca alla Giunta in una successiva riunione.

La seduta termina alle ore 17,15.

# GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

185<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C20<sup>a</sup>, 0085<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE comunica che, con lettera del 14 maggio 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso la nota con la quale il G.U.P. presso il Tribunale di Verona ha risposto alla richiesta formulata dalla Giunta in data 26 aprile 1999, informando che il procedimento penale nei confronti dei senatori Francesco Enrico Speroni e Vito Gnutti è tuttora pendente, in attesa che il Senato si pronunci in ordine alla sussistenza o meno della prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Informa altresì che, con lettera del 14 maggio 1999, il Presidente del Senato ha altresì trasmesso gli esiti degli ulteriori accertamenti, richiesti dalla Giunta il 20 luglio 1998, inviati dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, relativi al procedimento penale nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, e dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi, riguardanti la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Doc. IV-bis, n. 12).

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMI 2 E 3, DELLA COSTITUZIONE (R135 000, C21ª, 0088º)

La Giunta prosegue l'esame, iniziato nella seduta dell'11 maggio e proseguito nella seduta del 13 maggio 1999, della seguente domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 68, commi 2 e 3, della Costituzione:

DOC. IV, n. 4, nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello, per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 2) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 3) 110, 112, n. 1, 319, 319-bis, 321 del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice penale (concorso in associazione di tipo mafioso).

Il PRESIDENTE comunica che, con lettera del 14 maggio 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso ulteriori atti processuali, inviati dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania, Direzione distrettuale antimafia, ad integrazione e supporto della richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. nei confronti del senatore Firrarello e della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche con riferimento allo stesso senatore (Doc. IV, n. 4).

Informa quindi che, in data odierna, è pervenuta un'ulteriore memoria da parte del senatore Giuseppe Firrarello.

Sull'ordine dei lavori prendono la parola i senatori PASTORE, MUNGARI, BERTONI, RUSSO, DE CAROLIS ed il PRESIDENTE.

Prosegue quindi la discussione circa la ricevibilità degli atti trasmessi ad integrazione della richiesta, con gli interventi dei senatori DE CAROLIS, PASTORE, VALENTINO, FASSONE, RUSSO, BERTONI, MUNGARI e del PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,15.

# AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

411<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'UCCISIONE DEL PROFESSOR D'ANTONA (A003 000, C01ª, 0004°)

Il presidente VILLONE ricorda l'attentato che ha causato, questa mattina, la morte del professore D'Antona esprimendo il più profondo sdegno per l'accaduto e il suo personale cordoglio.

Il senatore MANZELLA si associa alle dichiarazioni del Presidente, ricordando come troppo spesso lo Stato repubblicano si sia trovato indifeso di fronte ad attacchi terroristici, ed al riguardo richiama l'annosa questione della riforma dei servizi segreti, da realizzare al fine di rendere più incisiva l'azione di prevenzione.

Il senatore PASTORE, a quest'ultimo proposito, rammenta come all'ordine del giorno delle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, vi siano apposite iniziative legislative di riforma delle quali sollecita una ripresa dell'esame.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazioni al riguardo.

#### IN SEDE REFERENTE

(3822) DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti

(3939) PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici

(3954) SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

#### - e petizione n. 36 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 maggio.

Il relatore VILLONE ricorda come le iniziative in esame affrontino un tema ancora non regolato dalla legislazione vigente. In primo luogo si propone l'introduzione di un'apposita disciplina sull'organizzazione interna dei partiti: tale disciplina deve a suo avviso conformarsi, oltre a quanto disposto dall'articolo 49 della Costituzione, anche ai principi fissati dall'articolo 18 sulla libertà di associazione, di cui i partiti costituiscono essenziale manifestazione. A questo proposito, rileva come non tutte le ipotizzabili discipline, compatibili con il dettato dell'articolo 49, lo siano anche con i principi fissati dall'articolo 18; vi potrebbero essere, ad esempio, partiti di tipo confessionale la cui struttura interna non tolleri forme di organizzazione democratica, ma che comunque rappresentano forme di manifestazione della libertà di associazione. Simili problemi si ripropongono, a suo avviso, anche nel caso di normative che si limitano a condizionare l'erogazione di finanziamenti pubblici o altre agevolazioni alla adozione, da parte dei partiti, di un proprio statuto ovvero anche di specifiche modalità organizzative. Anche in questo caso occorre valutare se tali previsioni possano incidere sul concreto esercizio della libertà associativa. Le iniziative in esame suscitano tutti questi interrogativi, non limitandosi ad una disciplina generale, ma arrivando a definire aspetti puntuali dell'organizzazione dei partiti.

Le iniziative in esame affrontano poi il tema delle elezioni primarie, anche queste sino ad oggi non oggetto di disciplina giuridica; il risultato di simili consultazioni ha avuto ed ha oggi un valore condizionante di natura esclusivamente politica sulle successive decisioni dei competenti organi dei partiti.

Ricorda quindi come una eventuale disciplina del sistema di selezione delle candidature possa variamente manifestarsi. Si possono prevedere elezioni primarie obbligatorie, il cui esito è vincolante, elezioni primarie obbligatorie ma che non escludono altre forme di definizione delle candidature, come anche elezioni primarie meramente facoltative o il cui esperimento è rimesso all'autonomia statutaria dei partiti. La scelta tra queste opzioni risulta difficile e non appare, a suo avviso, consapevolmente evidenziata dalle iniziative in esame. Il principio cui in ogni caso ci si deve attenere è quello di assicurare garanzie tanto più simili a quelle che circondano il procedimento elettorale quanto più si voglia fissare il carattere vincolante del ricorso alle primarie. In proposito ricorda l'esperienza degli Stati uniti d'America ove, a partire dagli anni quaranta di questo secolo, la giurisprudenza della Corte suprema ha progressivamente esteso alle elezioni primarie le stesse garanzie di eguaglianza nell'accesso e di non discriminazione proprie del procedimento elettorale, considerando le stesse fasi essenziali e condizionanti del procedimento elettorale. Cita, al riguardo, alcuni casi giurisprudenziali significativi, riferiti in particolare ad alcuni Stati del Sud, ove il sistema di elezioni primarie veniva utilizzato anche quale strumento di discriminazione razziale.

Occorre poi valutare, nel caso si decida di introdurre una disciplina che imponga il ricorso alle elezioni primarie, il problema dei costi, per i quali occorrerebbe prevedere, a suo avviso, forme di regolamentazione analoghe a quelle proprie delle competizioni elettorali. Conclusivamente, ritiene che questi nodi problematici debbano essere affrontati e discussi dalla Commissione prima di procedere ad un esame più puntuale delle iniziative in titolo.

Interviene quindi il senatore MANZELLA che, richiamata la ricchezza di stimoli contenuti nell'esposizione del relatore, si sofferma sui rapporti tra l'articolo 18 e l'articolo 49 della Costituzione. Quest'ultimo reca, a suo avviso, una disciplina speciale, di attuazione del più generale principio della libertà associativa fissata dal precedente articolo 18. Il riferimento al carattere libero del diritto dei cittadini di associarsi in partiti, contenuto nell'articolo 49, va a suo avviso inteso come un rinvio a tutte le altre libertà costituzionali che, dunque, devono essere garantite nella organizzazione e nell'attività dei partiti. L'articolo 49 fissa poi un preciso fine per l'attività di queste associazioni: il concorso alla determinazione della politica nazionale. Tale concorso deve avvenire, sempre secondo l'articolo 49, con «metodo democratico» che, a suo avviso, caratterizza sia l'attività interna che quella esterna dei partiti, comprendendo anche l'ordinato svolgersi della competizione politica elettorale. A quest'ultimo proposito, rileva la sofferenza in cui versa oggi il sistema elettorale dopo il superamento del metodo integralmente proporzionale, che garantiva una ampia e completa partecipazione dei cittadini elettori. È scomparso il voto di preferenza e la rappresentanza politica ha assunto di contro un carattere più marcatamente territoriale con l'introduzione dei collegi uninominali. Ritiene quindi opportuno inserire la riflessione sulle iniziative in esame nel più ampio dibattito sulla definizione e la stabilizzazione del sistema politico ed elettorale.

Il senatore MAGNALBÒ, dopo essersi soffermato sui rapporti tra l'articolo 18 e l'articolo 49 della Costituzione, dichiara di condividere le preoccupazioni avanzate circa la regolazione legislativa delle elezioni primarie, che potrebbero rappresentare sia un'ulteriore garanzia per i diritti dei cittadini elettori sia una sostanziale elusione dei principi che regolano il corretto svolgimento della competizione elettorale. Ritiene quindi opportuno fissare un preciso quadro legislativo in cui siano definiti i principi che disciplinano il ricorso a questo istituto.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO osserva che le questioni poste dal relatore sono molte e di grande importanza: esse esigono un approfondimento adeguato, ad esempio quanto al limite del contenuto legale degli statuti di partito. Al riguardo, reputa preferibile una scelta di legislazione minima, consistente nel prescrivere l'adozione di uno statuto, senza indicarne i contenuti. Quanto al metodo da seguire nell'esame dei disegni di legge, prospetta la possibilità di procedere alla redazione di un testo unificato, eventualmente in sede ristretta, al fine di sviluppare la discussione su una base normativa più matura.

Il senatore PASTORE si sofferma sul rapporto, evocato dal relatore, tra gli articoli 18 e 49 della Costituzione: mentre il primo di essi riconosce quale diritto fondamentale la libertà di associazione, quando si regola l'associazione-partito viene in evidenza la possibile limitazione della stessa libertà associativa: a suo parere, un'associazione si può qualificare come partito, ai sensi dell'articolo 49, non per la semplice proposizione di contenuti e finalità politiche, ma in quanto si tratta di un ente che concorre a determinare la politica nazionale attraverso la partecipazione alle elezioni. In questa interpretazione, sarebbero esclusi dal novero dei partiti politici quei movimenti e quei gruppi che non partecipano alle elezioni o vi partecipano occasionalmente. Il riferimento esclusivo all'articolo 18, dunque, non consentirebbe alcun intervento legislativo, mentre alla stregua dell'articolo 49 è possibile una regolazione per legge, fondata sull'accesso a benefici pubblici solo per quei soggetti qualificabili come partiti politici. Sarebbe preferibile, pertanto, escludere norme prescrittive sulla vita e l'organizzazione interna dei partiti, che sarebbero di dubbia legittimità tanto alla stregua dell'articolo 18 quanto ai sensi dell'articolo 49. Nel confermare il principio di libertà associativa, sarebbe invece possibile l'imposizione di oneri, come modi di comportamento o sistemi di regole, la cui osservanza sia condizione per accedere a determinati benefici, sul modello di quanto già disposto dalla legislazione fiscale sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Per i partiti politici, infatti, si potrebbe risolvere la questione allo stesso modo, delimitando in modo appropriato la misura e l'indirizzo delle regole da adottare, che dovrebbero essere conformi al principio di corrispondenza tra la natura e l'attività dell'ente beneficiario e il parametro costituzionale di riferimento. Diversamente, ogni intervento legislativo potrebbe risolversi in una illegittima interferenza nella sfera della libertà associativa.

Egli si dichiara perplesso, quindi, sulla possibile prescrizione di elezioni primarie obbligatorie, che sarebbero estranee alla cultura democratica europea. In ogni caso, il tema va affrontato seriamente, anche per esperire un tentativo di conciliazione tra i partiti politici e l'opinione pubblica, prevedendo ad esempio le elezioni primarie facoltative, da svolgere tuttavia attraverso procedure di evidenza pubblica, regolate e assistite dalla legge.

Il relatore VILLONE replica brevemente osservando che il metodo suggerito dal senatore Pastore, di applicare ai partiti lo schema delle associazioni *no profit*, non è di semplice realizzazione, anche perché le normative adottate in materia determinano l'ambito della tutela giurisdizionale derivante da quelle regole, che tende ad aumentare quanto maggiore è il dettaglio delle prescrizioni. Mentre ciò non costituisce un problema rilevante per le associazioni non politiche, per i partiti è invece una questione assai critica, poiché si tratta di stabilire quanta parte del dibattito politico può essere trasferita dinanzi a un giudice. In ogni caso, risulta evidente che da premesse diverse anche il senatore Pastore perviene alla conclusione di preferire una normativa a contenuto minimo.

Il senatore PASTORE riprende il proprio intervento rammentando che il codice civile dedica poche disposizioni alle associazioni non riconosciute, raramente utilizzate in sede giurisdizionale, almeno nel caso di partiti politici.

Il relatore VILLONE replica a sua volta che il fenomeno potrebbe estendersi, in presenza di una legge apposita.

Interviene quindi il senatore PARDINI, ponendo anzitutto il quesito se sia possibile discutere del regime giuridico dei partiti politici senza tener conto dell'evoluzione determinata dal sistema elettorale, e dalle possibili modifiche da apportare a quest'ultimo. Infatti, una volta riconosciuta la necessità di accentuare la componente maggioritaria del sistema elettorale, e affermata dunque la prevalenza delle coalizioni sui partiti, occorre valutare l'opportunità di una discussione sul regime giuridico dei partiti in quanto tali; lo stesso divieto di mandato imperativo di cui all'articolo 67 della Costituzione, inoltre, va riconsiderato a causa del legame territoriale e di schieramento determinato dal sistema elettorale uninominale e maggioritario. In un confronto elettorale tra coalizioni stabilizzate di partiti, è dunque necessario considerare con prudenza un intervento legislativo sui partiti, da realizzare in ogni caso attraverso una normativa minima e funzionale alla trasparenza nell'erogazione di benefici pubblici, senza incidere sull'organizzazione degli stessi partiti, in fase evolutiva anche a causa dei nuovi sistemi elettorali. Quanto alle elezioni primarie, allo stesso modo occorre considerare se esse si riferiscono ai partiti o alle coalizioni e se vanno limitate agli iscritti o estese ai simpatizzanti. In conclusione, occorre esaminare le questioni poste dal relatore nel contesto dell'evoluzione del sistema politico, determinata anche dalle possibili riforme della disciplina elettorale.

Il senatore ANDREOLLI ricorda che per alcune parti politiche vi è un impegno anche morale nel tentativo di risolvere finalmente le questioni poste dall'articolo 49 della Costituzione, compiendo tutto quanto è possibile per ottenere una legge in materia entro la legislatura: una simile legge sarebbe opportuna anche con l'attuale articolo 49, che peraltro è meritevole di una revisione appropriata. Quanto all'articolo 67, esso contiene un principio che prescinde dal sistema elettorale, anche perché in ciascuno dei vari sistemi è presente una certa forma di rappresentanza territoriale. Rilevante, invece, appare il rapporto tra gli articoli 18 e 49 della Costituzione, la cui considerazione impone a suo avviso una soluzione normativa minima, che tuttavia non postuli necessariamente un legame funzionale con il finanziamento dei partiti politici. In merito alla democrazia interna dei partiti, egli ritiene possibile e legittimo adottare prescrizioni conformi all'articolo 49, ferma restando la libertà di determinare le regole di accesso da parte di ciascun partito: non sarebbe compatibile con l'articolo 49, infatti, un ordinamento interno dei partiti politici non ispirato a regole democratiche. Si tratta dunque di questioni molto rilevanti, nelle quali è insito il rischio di possibili abusi, soprattutto quanto all'istituto delle elezioni primarie: al riguardo egli ritiene preferibile accantonare il tema, per poter realizzare tempestivamente un intervento normativo sul nucleo essenziale del regime giuridico dei partiti, con la riserva di procedere successivamente a ulteriori interventi, per approssimazioni successive. Ricorda, peraltro, che vi sono alcune esperienze in cui, anche in difetto di una legge, le elezioni primarie sono state realizzate con risultati soddisfacenti, ad esempio da parte della *Südtiroler Volkspartei*.

Il relatore VILLONE conferma l'impegno per una legge a breve termine sui partiti politici e considera serie le preoccupazioni esposte dal senatore Pardini, che tuttavia possono risolversi in un risultato normativo flessibile, applicabile cioè sia al sistema dei partiti in quanto tali sia al sistema delle coalizioni di partito. Propone dunque di procedere a un'ulteriore fase di discussione generale, nel corso della settimana successiva, anche al fine di approfondire alcuni dei temi sinora trattati, con la riserva di determinare successivamente il metodo da seguire per l'elaborazione di un testo, eventualmente in sede ristretta.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C01<sup>a</sup>, 0169°)

Il presidente VILLONE annuncia per la settimana successiva la convocazione di tre sedute, martedì 25 maggio alle ore 15, mercoledì 26 maggio alle ore 15 e giovedì 27 maggio alle ore 15, con l'ordine del giorno già diramato per la settimana in corso. Avverte che saranno esaminati con priorità i seguenti argomenti: disegno di legge n. 4021 (conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale); disegni di legge nn. 3859 e 3853 (elezione popolare diretta del presidente della Giunta regionale), inseriti nel calendario dell'Assemblea del Senato per la settimana dal 1º al 4 giugno; disegni di legge sul regime giuridico dei partiti politici (3822 e connessi); disegno di legge su Roma capitale (2853); schema di decreto legislativo sul diritto di soggiorno in Italia dei cittadini di paesi comunitari. Si riserva, inoltre, di prevedere convocazioni ulteriori, o di modificare quelle annunciate, se ciò si renderà necessario per ragioni di compatibilità con i lavori di Commissioni riunite e di Commissioni bicamerali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

# GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

429<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ATTIVITÀ DEL COMITATO PER LO STUDIO DEI PROBLEMI PENITENZIARI (A007 000, C02ª, 0137º)

La senatrice BONFIETTI, dopo aver rilevato che il Comitato per lo studio dei problemi penitenziari non è stato da molto tempo riunito, richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di fissare da subito una data per la sua convocazione stabilendo eventualmente delle riunioni periodiche da tenersi a data fissa.

Il senatore Antonino CARUSO suggerisce di accompagnare all'attività di ricognizione sul sistema penitenziario italiano una serie di visite di studio in altre strutture penitenziarie europee anche al fine di verificarne la struttura e l'organizzazione rispetto a situazioni particolari, come quella degli internati omosessuali.

Il sottosegretario AYALA segnala, fra i possibili, gli stabilimenti penitenziari del Regno Unito.

Il presidente PINTO, dopo aver dato atto che non vi è da parte sua difficoltà a stabilire una data per la riunione del Comitato, ricorda che comunque il Comitato può decidere di convocarsi autonomamente, pur essendo egli consapevole che la mole degli impegni cui i componenti sono chiamati ad adempiere in sede parlamentare spesso rende difficile partecipare con assiduità a queste riunioni. Ritiene comunque che se il Comitato intenderà formulare una proposta per procedere ad una rico-

gnizione presso altri stabilimenti penitenziari non italiani, non mancherà di sottoporla alla Commissione. Segnala – tra l'altro – che fra gli elementi di riflessione vi è anche quello della privatizzazione del carcere, argomento sul quale gli risulta vi sia anche un gruppo di lavoro in ambito universitario.

#### IN SEDE REFERENTE

- (3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri)
- (91) LISI. Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
- (95) LISI. Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione
- (198) SALVATO ed altri. Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali
- (471) GERMANÀ. Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione
- (1211) MANCONI. Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale
- (1615) GRECO ed altri. Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale
- (1821) VALENTINO ed altri. Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta
- (2085) FOLLIERI ed altri. Nuove norme del procedimento penale
- (2360) SERENA. Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia
- (2531) LO CURZIO. Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero
- (2649) VALENTINO ed altri. Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale
- (2679) LA LOGGIA ed altri. Norme in materia di competenza del pubblico ministero
- (2680) LA LOGGIA ed altri. Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari
- (2834) CARUSO Antonino ed altri. Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali

(3340) BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato

(3457) CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale

(3518) GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini

(3709) MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato

(3712) MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio

(3757) FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale

e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.
 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Si prosegue nell'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 9 del disegno di legge n. 3807, assunto come testo base.

Il senatore SENESE, intervenendo sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, motiva la propria contrarietà osservando, con particolare riferimento all'emendamento 9.0.2, che il requisito della incensuratezza verrebbe con tale proposta emendativa a costituire un'attenuante specifica che tuttavia si sovrapporrebbe, per certi aspetti, ad elementi già presi in considerazione dal codice penale. Quanto, poi, al requisito dell'età, ribadisce quanto già emerso dal dibattito circa la maggiore responsabilità che il raggiungimento di un'età matura deve determinare: ciò porrebbe una contraddizione rispetto, invece, alla ventilata ipotesi di renderla una circostanza attenuante. In conclusione, pertanto, il senatore Senese ritiene più che adeguata la vigente disposizione dell'articolo 133 del codice penale che già fornisce al giudice criteri per valutare la gravità del reato.

Il PRESIDENTE relatore, anche alla luce dell'andamento del dibattito, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.0.2 e 9.0.1 preannunziando, diversamente, un parere contrario.

Il sottosegretario AYALA si allinea alla proposta del relatore adombrando, altresì, dubbi di costituzionalità sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, e formulando rilievi di asistematicità, poiché essi introdurrebbero principi di attenuazione della pena del tutto arbitrari. Senza contare che verrebbe ad agganciarsi al mero requisito dell'età un'area di privilegio che non trova corrispondenza nei principi sistematici che disciplinano la commisurazione della pena. Dopo essersi richiamato alle ulteriori riserve emerse dal dibattito per gli effetti che la diminuzione automatica della pena potrebbe determinare rispetto al fenomeno della prescrizione dei reati, il sottosegretario Ayala conclude ribadendo come il Governo sia impegnato a spostare l'asse della pena dal carcere verso altre forme san-

zionatorie – come dimostra l'impostazione dei disegni di legge approvati dal Senato in materia di depenalizzazione dei reati minori, nonché di attribuzione della competenza penale al giudice di pace – ma che ogni intervento deve essere inserito in un contesto più generale e meditato.

Su proposta del PRESIDENTE relatore la Commissione conviene, quindi, di accantonare l'emendamento 9.0.3, per connessione di materia con l'articolo 9, già accantonato nella seduta di ieri.

Il senatore CENTARO dichiara di non rinunciare agli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, proposte delle quali ribadisce argomentatamente la validità. In particolare, ritiene prive di pregio le argomentazioni che mirano a far valere la asistematicità degli emendamenti da lui presentati, dovendosi invece prendere atto che tali caratteristiche sono ormai da tempo scomparse del sistema penale a causa di ripetuti e disorganici interventi.

Quanto ai timori di prescrizione non è certo questa la strada per combatterla, essendo necessario piuttosto agire sul versante della rapidità e della speditezza dei processi.

Infine, dopo aver sottolineato come – a suo avviso – il requisito della incensuratezza come proposto non costituirebbe un elemento suscettibile di valutazione plurima, il senatore Centaro conclude sottolineando che le attenuanti da lui proposte avrebbero una propria specifica collocazione rispetto agli elementi da considerare ai sensi dell'articolo 133 del codice penale.

Il senatore PERA, nel preannunziare il proprio voto favorevole agli emendamenti 9.0.2 e 9.0.1, mette in particolare rilievo la mancanza di coerenza che rinviene nel considerare l'età avanzata come elemento da valutare ai fini dell'esecuzione della pena – quale attualmente il sistema penale comporta – e la sua non considerazione ai fini della determinazione della pena. Ritiene, altresì, non giustificata la mancata considerazione degli aspetti correlati alla incensuratezza per larga parte della vita che andrebbero premiati, soprattutto se l'imputato si è macchiato di un reato non grave.

L'emendamento 9.0.2, riformulato dal senatore Centaro con una modifica diretta a sostituire le parole «ovvero quando» con l'altra «purchè», messo in votazione viene respinto dalla Commissione.

Posto in votazione è, quindi, respinto l'emendamento 9.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.7. In merito al primo di tali emendamenti osserva come esso sia volto a modificare l'attuale assetto dell'istituto della sospensione condizionale della pena – che per questo aspetto viene conservato nel testo dell'articolo 163 del codice penale proposto con l'articolo 10 del disegno di

legge n.3807 – attribuendo al giudice il potere di valutare discrezionalmente se limitare la sospensione condizionale della pena alla sola pena detentiva ovvero se estendere tale sospensione anche alla pena pecuniaria e alle pene accessorie, eventualmente conseguenti al reato. L'emendamento prevede, poi, che la sospensione della pena pecuniaria, sola o congiunta, sia subordinata ad una specifica richiesta dell'imputato. Si tratta di una soluzione che, da un lato, risponde all'esigenza sempre più diffusa di assicurare comunque una qualche effettività sanzionatoria alle sentenze di condanna e, dall'altro, si caratterizza per un'elasticità che meglio consentirebbe al giudice di apprezzare le specificità del caso sottoposto al suo esame.

In via subordinata, con gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.7, viene prospettata una soluzione diversa con la quale si limiterebbe l'operatività della sospensione condizionale alla sola pena detentiva, prevedendo che invece trovino sempre e comunque applicazione sia le pene pecuniarie sia le pene accessorie. Annuncia peraltro fin da ora la disponibilità dei presentatori a ritirare questi ultimi emendamenti, apparendo in linea di massima preferibile la soluzione delineata nell'emendamento 10.1.

Il presidente PINTO, relatore, avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 10.4 e 10.5. Illustra quindi l'emendamento 10.6, sottolineando come esso sia volto a porre rimedio ad una lacuna del testo dell'articolo 10 licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CENTARO non condivide l'impostazione ispiratrice dell'emendamento 10.1, in quanto implicherebbe un eccessivo ampliamento della discrezionalità del giudice che potrebbe sospendere tutte o soltanto alcune delle pene conseguenti al reato commesso. Da questo punto di vista, appare particolarmente delicata soprattutto la problematica delle pene accessorie che possono, in concreto, avere un contenuto afflittivo particolarmente rilevante. A tale proposito ritiene che sarebbe senz'altro preferibile lasciare immutata la normativa vigente in base alla quale la sospensione condizionale della pena si estende automaticamente anche alle pene accessorie.

Il sottosegretario AYALA preannuncia il parere del Governo favorevole sugli emendamenti 10.2 e 10.3, che escluderebbero in qualsiasi caso la possibilità di una sospensione delle pene pecuniarie, in quanto tale soluzione, oltre a rafforzare l'effettività e la forza dissuasiva dell'illecito penale, permetterebbe di evitare una disparità di trattamento con l'illecito amministrativo punito con pena pecuniaria che, come è noto, non è sospendibile.

Il presidente RELATORE rileva che la sospendibilità delle sanzioni penali pecuniarie, a differenza delle sanzioni amministrative pecuniarie, va valutata anche in relazione al fatto che la multa e l'ammenda sono virtualmente suscettibili di incidere sulla libertà personale del

condannato attraverso il meccanismo della conversione previsto dagli articoli 102 e 108 della legge n. 689 del 1981.

Interviene nuovamente il sottosegretario AYALA il quale osserva che la possibilità di rateizzare la pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale dovrebbe consentire di ovviare ai profili problematici su cui ha da ultimo richiamato l'attenzione il presidente relatore.

Il senatore CENTARO condivide le considerazioni svolte dal presidente Pinto ed osserva, più in generale, che la sanzione penale e la sanzione amministrativa costituiscono strumenti fra loro non comparabili che ineriscono a sistemi normativi profondamente diversi.

Il senatore RUSSO ritiene che si debba senz'altro tener conto delle argomentazioni svolte dal rappresentante del Governo, ma osserva come la soluzione proposta con l'emendamento 10.1, da un lato, non contraddice tali argomentazioni e, dall'altro, si caratterizza per una maggiore elasticità che consentirebbe al giudice di valutare meglio la peculiarità del caso concreto.

Sottolinea infine che, poiché la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di due volte, si potrebbe anche immaginare di differenziare la prima concessione da quella successiva, prevedendo solo con riferimento a quest'ultima che il giudice possa limitare l'efficacia della sospensione medesima ad alcune soltanto delle pene da irrogare.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,15.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807

#### Art. 9.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 9-bis.

All'articolo 62, primo comma, del codice penale dopo il numero 6), è inserito il seguente:

6-bis. l'aver superato il sessantacinquesimo anno di età, senza avere riportato in precedenza alcuna condanna per delitto non colposo».

9.0.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

## «Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 62-ter. – Fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 63 del codice penale, il giudice diminuisce sempre la pena quando l'imputato è incensurato o ha superato il sessantacinquesimo anno di età, ovvero quando il reato non risulta grave alla stregua dei criteri indicati nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 133».

9.0.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

# «Art. 9-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 686 del codice di procedura penale, della lettera a), *dopo le parole*: "dell'articolo 162" aggiungere le altre: "e 162-*bis*"».

9.0.3

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

#### Art. 10.

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

«Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel caso di cui al comma precedente, nonché nel caso di condanna a sola pena pecuniaria se l'imputato ne fa richiesta, il giudice può ordinare altresì che rimanga sospesa anche l'esecuzione della pena pecuniaria, rispettivamente per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Il giudice può disporre che la sospensione condizionale si estenda alle pene accessorie».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo comma dell'articolo 166 del codice penale è soppresso».

10.1

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione».

10.2 Russo, Calvi, Senese, Fassone

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, sopprimere il secondo capoverso.

10.3 Russo, Calvi, Senese, Fassone

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «su specifica richiesta dell'imputato».

10.4 MILIO

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, al terzo capoverso, sostituire la parola: «può» con l'altra: «deve» e aggiungere in fine le parole: «se non ostino precedenti penali».

10.5 Milio

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, al quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche se congiunta a pena pecuniaria».

10.6 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il primo comma dell'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie».

10.7 Russo, Calvi, Senese, Fassone

# AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

208<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

# Presidenza del Presidente MIGONE

Interviene il sottosegretario per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 14,45.

#### IN SEDE REFERENTE

- (166) RUSSO SPENA ed altri. Norme in materia di cooperazione allo sviluppo
- (402) PREIONI. Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri
- (1141) MANTICA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo
- (1667) RUSSO SPENA ed altri. Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo
- (1900) BOCO ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo
- (2205) BEDIN. Disciplina del volontariato internazionale
- (2281) PROVERA e SPERONI. Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo
- (2453) SALVI ed altri. Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
- (2494) BOCO ed altri. Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo
- (2781) ELIA ed altri. Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
- (2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, nel testo unificato, sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Il presidente MIGONE avverte che il Relatore ha presentato l'emendamento 1.22, interamente sostitutivo dell'articolo 1, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore BOCO ne illustra il contenuto, che recepisce gli emendamenti su cui espresse parere favorevole nella seduta precedente.

Il senatore SERVELLO ritiene vaga la definizione sulle discriminazioni di genere, e chiede di precisare di quale rafforzamento istituzionale si voglia parlare.

Il senatore BEDIN condivide la proposta del Relatore.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che manchi il riferimento alla tutela della salute, mentre propone di spostare alla conclusione del disegno di legge la definizione della cooperazione come parte integrante della politica estera.

Il senatore PIANETTA ritiene invece la prima frase del comma 1 caratterizzante tutta la legge e giudica opportuno mantenerla all'apertura del testo. Condivide l'impianto generale dell'emendamento 1.22, ma ritiene l'elencazione delle finalità e degli obiettivi troppo dettagliata.

Il senatore PROVERA ritiene che le finalità e gli obiettivi siano ribaditi in maniera pleonastica e che molte specificazioni siano inutili, in quanto gli scopi della legge devono essere lasciati nelle linee generali. Ritiene che «il rafforzamento istituzionale» si presti a interpretazioni diverse e che la previsione esplicita di una quota di prodotto interno lordo debba essere evitata.

Il senatore VERTONE GRIMALDI segnala la necessità di mettere in luce l'interesse reciproco alla cooperazione di paesi donatori e paesi beneficiari.

La senatrice DE ZULUETA, pur considerandola una forzatura, ritiene politicamente importante mantenere il collegamento tra cooperazione e politica estera. Per quanto riguarda il miglioramento dei diritti civili delle donne, segnala che una delle finalità della lotta alla povertà va riferita proprio alla possibilità di sviluppo femminile, affinché le donne diventino il motore del proprio sviluppo consentendo loro l'accesso all'istruzione e al credito. Per il resto concorda con il nuovo testo.

Il senatore TABLADINI si dichiara d'accordo nel sottolineare l'obiettivo dello sviluppo della condizione femminile e, pur nella ridondanza delle frasi utilizzate, considera valido il testo proposto.

Il sottosegretario SERRI ritiene efficace il testo riformulato, ove è messo in luce il nuovo carattere della cooperazione nella fase storica contemporanea. Ritiene utile caratterizzare la legge con l'enunciato del

comma 1 e precisa che il rafforzamento istituzionale è volto a far crescere la capacità di autogoverno di ciascun popolo. Suggerisce di introdurre un obiettivo che riguardi il governo responsabile dei flussi migratori dei paesi beneficiari.

Il relatore BOCO, dopo aver ricordato che la proposta costituisce una sintesi delle istanze emerse nel dibattito precedente, osserva che nella definizione dei bisogni primari rientra senz'altro la tutela della salute. Si dichiara disposto ad accogliere i suggerimenti emersi.

Il senatore PROVERA concorda pienamente con il suggerimento del Sottosegretario e fa propria la proposta di emendamento riguardante i flussi migratori, non trovando affatto disdicevole il legame fra questo e la cooperazione.

Il presidente MIGONE dà lettura dei subemendamenti pervenuti:

all'articolo 1, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «la cooperazione allo sviluppo, parte integrante della politica estera dell'Italia, è finalizzata:»

1.22/1 Servello

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «delle politiche di integrazione» con le seguenti «delle opportunità di sviluppo».

1.22/2 De Zulueta

al comma 3, premettere alla lettera d) la seguente:

«...) il governo responsabile dei flussi migratori;».

1.22/3 Provera, Tabladini

Il presidente MIGONE pone quindi ai voti il subemendamento 1.22/1, che risulta approvato; il subemendamento 1.22/2, che risulta approvato; il subemendamento 1.22/3, che risulta approvato.

Senza discussione è approvato l'emendamento 1.22, interamente sostitutivo dell'articolo 1, nel testo modificato. Sono pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 1.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore PIANETTA illustra l'emendamento 2.1, interamente sostituivo dell'articolo 2, che mira ad una semplificazione del testo senza inficiarne i principi, che dichiara di condividere. Gli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.8, volti a sopprimere rispettivamente i commi 1, 4 e 5, hanno ovviamente un carattere subordinato rispetto a quello precedentemente illustrato.

Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti 2.3 e 2.4. Il primo è volto a sopprimere l'ultimo periodo del comma 3, che non ha alcun contenuto normativo. Con il secondo emendamento si riprende una delle finalità già indicate nell'articolo 1, con una specificazione che non è affatto pleonastica, poiché la recente esperienza in Albania e in Macedonia dimostra che una sola amministrazione pubblica dovrebbe coordinare gli interventi umanitari di emergenza: non può che essere, a suo avviso, l'amministrazione che gestisce l'attività di cooperazione.

Il sottosegretario SERRI ritira l'emendamento 2.7 e illustra gli emendamenti 2.6 e 2.9. Il primo apporta una modifica formale al comma 4, eliminando una specificazione non necessaria e che potrebbe anzi significare una sorta di sfiducia nel Governo italiano. Il secondo, che è subordinato rispetto all'emendamento 2.8 del senatore Pianetta, intende salvaguardare la possibilità di incentivare gli investimenti italiani negli stati cooperanti, nonché la possibilità di favorire l'importazione dei loro prodotti; resterebbe escluso solo il sostegno delle esportazioni italiane con i fondi dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Il relatore BOCO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5 e 2.8; si dichiara favorevole agli emendamenti 2.3 e 2.6; si rimette al Governo per l'emendamento 2.4 e alla Commissione per l'emendamento 2.9.

Il sottosegretario SERRI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.5; si dichiara favorevole agli emendamenti 2.3 e 2.8; invita il senatore Bedin a modificare l'emendamento 2.4, sopprimendo la frase che segue la parola «emergenza».

Il presidente MIGONE pone separatamente ai voti gli emendamenti 2.1 e 2.2. – che risultano respinti – e l'emendamento 2.3, che è approvato.

Chiede poi al senatore Bedin se accoglie il suggerimento del rappresentante del Governo.

Il senatore BEDIN dichiara di poter accogliere solo parzialmente tale suggerimento, poiché un esplicito riferimento agli interventi di emergenza provocati dagli eventi bellici è necessario per poter finanziare missioni come l'Operazione Arcobaleno con i fondi della cooperazione. In caso contrario il comma 4 potrebbe essere interpretato nel senso di precludere tale possibilità di finanziamento. Propone pertanto la seguente formulazione dell'emendamento 2.4:

«3-bis. Rientrano tra le attività di cooperazione allo sviluppo gli interventi umanitari di emergenza conseguenti a calamità naturali, eventi bellici e carestie.».

Il senatore PROVERA, pur considerando superfluo l'intero emendamento, si dichiara disposto ad accettare il subemendamento proposto dal Sottosegretario.

Il presidente MIGONE mette ai voti il subemendamento proposto dal sottosegretario Serri, volto a sopprimere la frase che segue la parola «emergenza». Il subemendamento risulta approvato.

È poi messa ai voti e approvata la restante parte dell'emendamento 2.4.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 2.5.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.6, il presidente MIGONE annuncia che voterà a favore dell'emendamento e che non propone la soppressione dell'intero comma 4, soltanto perché esso si limita ad escludere la possibilità di finanziare gli interventi di polizia internazionale con fondi dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Ciò non comporta quindi che sia esclusa la partecipazione italiana a tali interventi, spesso utili o addirittura indispensabili.

Posto ai voti, l'emendamento 2.6 risulta approvato.

Il senatore PIANETTA ritira l'emendamento 2.8, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore BEDIN si dichiara contrario all'emendamento 2.9, la cui approvazione stravolgerebbe il comma 5, che costituisce parte essenziale del testo del Comitato ristretto.

Il sottosegretario SERRI insiste per la votazione di tale emendamento, ritenendo assurdo approvare un testo che impedisca investimenti italiani nei paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Con ciò, tra l'altro, si precluderebbe anche la possibilità di *joint ventures*, che sono espressamente previste in altra parte del testo del Comitato ristretto. Segnala inoltre che la Convenzione di Lomè, stipulata dalla Comunità europea con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, reca opportune facilitazioni all'importazione dei prodotti di tali paesi nella Comunità, utilizzando i fondi per la cooperazione comunitaria versati dagli stati membri.

Il senatore BEDIN ritiene che il comma 5 non impedisca la possibilità di promuovere *joint ventures* nei paesi beneficiari e precisa di non essere affatto contrario a incentivare gli investimenti italiani in tali stati: con il predetto comma si esclude solo che siano finanziati con i fondi dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Il senatore PROVERA si dichiara favorevole all'emendamento del Governo e fa presente che i paesi in via di sviluppo hanno sempre richiesto investimenti diretti dall'estero, che hanno un ruolo assai importante nell'innescare processi di crescita dell'occupazione e del reddito. Il presidente MIGONE propone di rinviare il seguito dell'esame, anche per approfondire l'eventuale collegamento del comma 5 dell'articolo 2 con il successivo articolo 3, relativo al cosiddetto slegamento degli aiuti italiani.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

#### 209<sup>a</sup> Seduta (notturna)

# Presidenza del Presidente MIGONE

Interviene il ministro degli affari esteri Dini.

La seduta inizia alle ore 20,05.

## PROCEDURE INFORMATIVE

## Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli sviluppi della crisi nei Balcani

(R046 003, C03<sup>a</sup>, 0020<sup>o</sup>)

Il presidente MIGONE ringrazia il Ministro degli affari esteri per la sua generosa disponibilità e gli cede la parola perché svolga le sue comunicazioni.

Il ministro DINI pone in risalto che circa due mesi di bombardamenti hanno inferto gravi danni alle strutture civili e militari, ma non è chiaro il livello di distruzione delle forza armate. Ci sono però fenomeni di diserzione, che indicano un certo grado di demoralizzazione, e nell'opinione pubblica serba si va riducendo il consenso verso la politica di Milosevic. Per tali ragioni sarebbe controproducente una interruzione dei bombardamenti in questo momento, perché ridurrebbe la pressione su Milosevic affinché accetti le condizioni del G8.

Come è noto, tali condizioni sono: l'arresto delle violenze e delle repressioni; una presenza internazionale civile e di sicurezza su mandato delle Nazioni Unite; il rientro dei rifugiati; l'amministrazione transitoria del Kossovo; la smilitarizzazione dell'UCK. Il Governo italiano ha spinto più di ogni altro perché si giungesse a un accordo all'interno del G8,

contribuendo a rimettere in gioco la Russia e mantenendo continui contatti con Rugova e con il Segretario generale dell'ONU.

Permangono tuttavia punti ancora controversi, sui quali gli Stati Uniti e la Russia hanno posizioni distanti. Si spera che entro la fine della settimana prossima la bozza di risoluzione, cui stanno lavorando i Direttori politici del G8, approdi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Contemporaneamente si sta già trattando sugli adempimenti successivi, che riguardano in particolare il ritiro delle truppe serbe e la loro dislocazione al di fuori del Kossovo; la composizione e lo schieramento della forza di interposizione; la gestione del Kossovo nella fase transitoria, prima dell'insediamento degli organi di autogoverno.

Il mediatore russo Cernomyrdin sta lavorando, con il sostegno del sottosegretario di stato americano Strobe Talbott e del presidente finlandese Athisaari, per ottenere una formale accettazione del documento del G8 da parte del governo serbo, che finora si è limitato ad una accettazione di massima dei principi che sono alla base di quel documento: in tal senso si è espresso il presidente della Serbia Milutinovic direttamente nei suoi confronti, nel corso di una conversazione che ha avuto però ancora un carattere interlocutorio.

Per la NATO la sospensione dei bombardamenti è legata alla formale accettazione delle cinque condizioni e all'inizio, consistente e verificabile, del ritiro delle truppe serbe dal Kossovo. Nella variante espressa ieri dal Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati, la sospensione dei bombardamenti potrebbe avvenire al momento della presentazione del progetto di risoluzione in Consiglio di Sicurezza, in modo da facilitarne l'approvazione da parte delle Nazioni Unite e la successiva applicazione ad opera della Serbia. Tale proposta è stata illustrata dal Presidente del Consiglio al Segretario Generale dell'Alleanza Atlantica, che ha espresso un giudizio non negativo.

Il ministro Dini si sofferma poi sulla situazione dei profughi kossovari, precisando che, secondo le stime dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in Albania, Macedonia e Montenegro i profughi ammonterebbero rispettivamente a 433.000, 197.000 e 64.000. Altre 71.000 persone si sarebbero rifugiate in Bosnia e circa 60.000 in Serbia; con i circa 170.000 kossovari che si trovano già fuori dalla regione balcanica, circa un milione di persone sono state costrette ad abbandonare la loro terra. L'Italia assiste direttamente circa 50.000 profughi in Albania e ha deciso di ospitarne sul proprio territorio 10.000 provenienti dalla Macedonia; in quello stesso paese il contingente di circa 1.100 militari italiani sta offrendo il proprio contributo agli interventi umanitari in corso.

Infine ricorda che il 17 maggio scorso il Consiglio affari generali dell'Unione europea ha approvato il cosiddetto «patto di stabilità» per l'Europa sudorientale. È il tentativo di delineare, oltre l'emergenza, una strategia di medio termine che consideri la stabilizzazione dei Balcani una delle grandi priorità della politica estera dell'Unione europea. Tale patto si articola in tre grandi direttrici, per le quali l'Unione europea collaborerà con altre organizzazioni internazionali: *institution building* e democratizzazione; ricostruzione e sviluppo; sicurezza.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede quale sia la posizione dei *partners* europei sulla proposta del presidente D'Alema, con particolare riguardo alla posizione defilata assunta dalla Francia e al recente vertice italo-tedesco di Bari. Chiede altresì ulteriori informazioni sull'incontro tra il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale della NATO.

Il ministro DINI fa presente che i governi dell'Italia e della Germania hanno rinunciato a emettere un comunicato congiunto al termine del vertice di Bari, poiché i due paesi appartengono al G8, che aveva appena assunto posizione sul piano di pace. Il cancelliere Schroeder peraltro non si è impegnato a sostenere la proposta del governo italiano sulla sospensione dei bombardamenti. Nell'incontro di Bruxelles il segretario generale Solana ha ascoltato con interesse la posizione italiana, ma gli Stati Uniti sostengono che i bombardamenti potranno essere sospesi solo dopo l'inizio di un «ritiro verificabile» dei serbi. Per quanto riguarda la Francia, il suo governo sostiene la posizione del G8 e le iniziative di Cernomyrdin e del Segretario Generale dell'ONU.

Il senatore BASINI chiede se al Governo risulti che la maggior parte dei profughi abbia lasciato il Kossovo dopo l'inizio dei bombardamenti. Rileva poi che la richiesta di una resa incondizionata non favorisce certo l'emergere del dissenso all'interno della Serbia, ma anzi costringe l'opposizione a schierarsi con Milosevic. Anche per tale ragione sarebbe opportuna una sospensione dei bombardamenti. Infine auspica che in futuro sia possibile trasformare la NATO in un'alleanza paritaria tra gli Stati Uniti e l'Europa.

Il ministro DINI afferma che un notevole numero di kossovari aveva già lasciato il Paese prima dell'inizio dei bombardamenti, secondo quanto attesta l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite dei Rifugiati. Peraltro è innegabile che dopo il ventiquattro marzo vi sia stata un' escalation della repressione forse con l'obiettivo di ottenere una spartizione del Kossovo. Quanto agli effetti dei bombardamenti sull'opinione pubblica serba, non è un caso che negli ultimi tempi arrivino segnali di disponibilità da Belgrado; il problema non è certo l'atteggiamento dell'opposizione politica, che Milosevic non teme affatto, ma il morale della popolazione e dei militari.

Precisa poi che per il momento Cernomyrdin tratta con Milosevic per conto del governo russo, ma è auspicabile che, dopo l'imminente missione di Talbott e di Athisaari, vi possa essere un negoziato tra il G8 nel suo complesso e il governo di Belgrado.

Per quanto riguarda infine l'Alleanza Atlantica, fa presente che, se vi è uno squilibrio a favore degli Stati Uniti, ciò non dipende certo da ragioni giuridico-politiche, ma dalla mancanza delle condizioni materiali per un'autonoma difesa europea. In ogni caso al vertice di Washington è stata rilanciata l'idea di una identità di difesa e di sicurezza europea, all'interno della NATO, e al Consiglio europeo di Colonia si compirà un altro passo verso una politica estera e di sicurezza comune, nominando il responsabile, che il Governo italiano auspica sia una personalità di alto profilo.

Il senatore ANDREOTTI si chiede anzitutto quale sia il vero obiettivo dei bombardamenti e quanto essi debbano ancora durare, se dopo circa sessanta giorni non sono stati inferti colpi significativi alle forze armate serbe. Fa presente poi che l'Italia ha responsabilità maggiori degli altri paesi della NATO, in quanto mette a disposizione le basi da cui decollano i suoi aerei e quelli di altri Stati alleati.

Esprime poi preoccupazione per l'inizio di agitazioni politiche in Ungheria e nella confinante provincia serba della Voivodina, dove è presente una forte minoranza ungherese, che potrebbe rivendicare lo statuto di autonomia che Milosevic soppresse come per il Kossovo. Occorre pertanto circoscrivere il conflitto e cercare al più presto una soluzione pacifica.

Non deve sfuggire infine la complessità dei problemi dell' *ex* Iugoslavia, dove esistono profughi di varie nazionalità, che avrebbero diritto a una sostanziale parità di trattamento: se è sacrosanto per i kossovari il diritto di ritornare nelle loro case, dovrebbe esservi lo stesso diritto anche per i profughi serbi che i croati hanno cacciato dalla Kraina e che già sarebbero dovuti rientrarvi, in base agli accordi di Dayton del 1995.

Il ministro DINI concorda che l'Italia sia il paese più coinvolto, assieme agli Stati Uniti, soprattutto per l'impiego delle sue basi militari e per le gravi conseguenze economiche che potrebbe subire. Peraltro in tutti i paesi della NATO vi è un cambiamento negli orientamenti dell'opinione pubblica, che spinge verso la sospensione dei bombardamenti. Una difficoltà da superare è che le condizioni indicate dal G8 sono interpretate diversamente dai governi che le hanno sottoscritte; nessun dissenso esiste però in ordine al disarmo dell'UCK, considerato da tutti un punto fermo per il piano di pace.

Il senatore PIANETTA rileva che, a giudizio del Segretario Generale della NATO, si è ancora lontani da un accordo sul testo della risoluzione da sottoporre al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Nel frattempo non è chiaro quali danni i bombardamenti abbiano inferto alle forze armate serbe, mentre sono evidenti i gravi costi sociali ed economici per l'Italia. Non si può non essere critici sulle modalità di conduzione della guerra, non essendo stati chiaramente spiegati neppure gli obbiettivi dei bombardamenti.

L'unica cosa certa è che l'intervento contro la Serbia è una sorta di sperimentazione del Nuovo concetto strategico della NATO, approvato il mese scorso a Washington. L'Italia non può appiattirsi sulle decisioni assunte dai principali alleati, ma deve assumere una posizione che sia leale e critica al tempo stesso, cercando di costruire un'intesa con i principali *partners* europei e sostenendo gli sforzi diplomatici della Russia, che può svolgere un ruolo importante per la sicurezza e la pace.

Il ministro DINI dichiara di condividere l'esigenza di non danneggiare gravemente i rapporti dell'Europa con la Federazione russa. Nel caso in cui ci si dovesse trovare in una situazione di stallo, sarebbe necessario escogitare forme di pressione alternative alla continuazione dei bombardamenti a tempo indeterminato: in quel caso la soluzione possibile sarebbero le sanzioni economiche, se attuate con rigore e con la necessaria determinazione.

La senatrice DE ZULUETA, rilevato che la fragilità della Russia impone grande prudenza alla NATO, sottolinea l'importanza del ruolo dell'ONU, il cui mandato può consentire di ripristinare la legalità internazionale. Il Governo dovrebbe prendere una chiara posizione sulla questione tuttora aperta della composizione della forza internazionale di sicurezza, che deve necessariamente esser posta sotto l'egida dell'ONU.

Osserva poi che l'intervento armato è stato motivato con la tutela della popolazione kossovara e con l'esigenza di contenere le iniziative destabilizzanti della Serbia; ma, dopo due mesi di guerra, la situazione dei kossovari è precipitata e l'arrivo dei profughi sta destabilizzando gli stati della regione, soprattutto l'Albania che ora appoggia apertamente l'UCK.

Il senatore BOCO sottolinea l'importanza dei tentativi di ricondurre la soluzione del conflitto all'interno dell'ONU, ma domanda se la Cina accetterà di discutere al Consiglio di Sicurezza mentre siano in corso i bombardamenti. Chiede poi se siano stati previsti corridoi sicuri per la ritirata delle forze serbe dal Kossovo, poiché nessuno può pretendere che un esercito si ritiri attraversando un territorio sottoposto a bombardamenti.

Il senatore ROBOL ricorda che l'Italia ha sempre dimostrato autonomia di giudizio all'interno della NATO, anche se ciò le ha attirato ingenerose accuse di doppiogiochismo da parte della grande stampa nazionale, che ancora in questi giorni rivolge al Governo critiche immeritate. Desta preoccupazione poi la retorica che si va diffondendo nei paesi occidentali sulla cosiddetta guerra etica, dietro cui sembra che vi sia un incontro inquietante tra l'utopismo e il ricorso alla forza militare.

Ricorda che, durante una missione in Ungheria, una delegazione parlamentare di cui faceva parte ascoltò il Presidente del Parlamento di Budapest pronunziare un discorso di stampo revanscista sulle minoranze ungheresi nei paesi confinanti. Chiede infine perché il primo ministro Blair sia così risoluto nel volere un intervento di terra e se risulta al Governo che il presidente Clinton sia dovuto intervenire su di lui, per indurlo a una maggiore moderazione.

Il senatore ELIA, con riferimento alla risoluzione approvata ieri dalla Camera dei deputati, chiede se l'introduzione di una proposta di risoluzione nel Consiglio di Sicurezza presupponga che i cinque membri permanenti abbiano rinunziato a far valere il potere di veto.

Il presidente MIGONE manifesta il timore che una ripresa delle tensione tra Est e Ovest possa avere effetti disastrosi per l'Europa. Occorre perciò far tutto il possibile per scongiurare tale prospettiva, anche accettando una composizione della forza internazionale di sicurezza che non sia interamente fondata sulla NATO. Esprime infine un giudizio positivo sull'azione diplomatica condotta dal Governo – in particolare dal ministro Dini – auspicando che il Parlamento sia in grado di dare il massimo di consenso e di forza a tale iniziativa.

Il senatore PROVERA si compiace nel constatare che anche le forze politiche inizialmente favorevoli ai bombardamenti abbiano infine scoperto il beneficio del dubbio. È ora il momento di opporsi al dispiegamento delle truppe di terra – ove esista realmente questa prospettiva – e di domandarsi quale potrà essere il futuro assetto del Kossovo.

Il ministro DINI ritiene irrealistico pensare a qualsiasi intervento di terra, poiché la Germania è decisamente contraria e tale posizione è condivisa dal governo italiano. Peraltro il Presidente macedone ha dichiarato che non consentirà alle truppe della NATO di attaccare la Serbia dal suo territorio. Il primo ministro Blair ha proposto recentemente l'invio di truppe NATO in ambiente non ostile, ma gli altri paesi del Gruppo di Contatto non sono stati consenzienti.

Nel futuro del Kossovo non vi può essere l'indipendenza, che è avversata dall'intero popolo serbo e avrebbe effetti destabilizzanti sull'intera regione, dalla Macedonia alla Voivodina. Si deve dunque concordare uno statuto di ampia autonomia, che tra l'altro è più conforme alla filosofia di Dayton, rispetto alla creazione di nuovi stati su base etnica nella regione della *ex* Iugoslavia.

Ribadisce che l'Italia sin dall'inizio di aprile lavora per riportare la crisi nell'ambito dell'ONU, nella convinzione che una risoluzione del Consiglio di Sicurezza sia essenziale per conferire alla forza internazionale di interposizione una legittimazione che altrimenti mancherebbe. Al senatore Elia fa presente che occorre concordare preventivamente il testo della risoluzione con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e che, comunque, la Cina porrà il veto se non saranno sospesi preventivamente i bombardamenti.

Il Consiglio di Sicurezza ovviamente non può che autorizzare un intervento sotto l'egida dell'ONU e la Serbia si troverebbe in una posizione insostenibile, se rifiutasse di ottemperare alla risoluzione eventualmente approvata. Quanto alla composizione della forza di sicurezza, si ritiene che di essa debbano far parte i paesi della NATO non partecipanti ai bombardamenti in corso, la Russia e altri stati NATO. Il modello a cui ispirarsi può essere la *Stabilization Force* (S-FOR), che ha operato molto bene in Bosnia, anche in virtù del comando unificato.

Attualmente non si è ancora raggiunto il consenso sulla sospensione dei bombardamenti: la NATO chiede che la Serbia accetti le condizioni del G8 e inizi il ritiro delle truppe, mentre la Russia e la Cina chiedono una pausa dei bombardamenti prima del voto sulla risoluzione. Il governo italiano si sta adoperando al fine di trovare un punto di equilibrio comune a tutte le parti interessate, anche perché è convinto che la prosecuzione a tempo indeterminato dei bombardamenti possa danneggiare l'immagine della NATO presso l'opinione pubblica degli stati membri e nei confronti degli altri paesi.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Dini per aver risposto in maniera non rituale a tutte le domande rivoltegli dai senatori. Dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 21,50.

# EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 1.

- 1. La politica di cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia ed è finalizzata:
- a) alla promozione dello sviluppo sostenibile, della pace, della democrazia, della solidarietà e della giustizia tra i popoli;
- b) al soddisfacimento dei bisogni primari e alla piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle identità culturali e al sostegno della interculturalità;
- c) alla promozione delle politiche di integrazione delle donne, all'eliminazione delle esclusioni sociali e delle discriminazioni di genere;
  - d) alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- e) ai processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi, all'assistenza e alla ricostruzione dei Paesi colpiti da calamità naturali, o prodotte dall'uomo;
- f) alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.
- 2. La cooperazione allo sviluppo italiana è diretta ai «Paesi cooperanti», cioè a quelli definiti «in via di sviluppo» dal Comitato per l'Assistenza allo Sviluppo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e a quelli indicati nel documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, comma 3, tenendo altresì conto degli indici di sviluppo umano dell'United Nations Development Program (UNDP). L'Italia partecipa alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali e assume le deliberazioni dei vertici mondiali delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo sviluppo.
- 3. La cooperazione italiana allo sviluppo ha come obiettivo la lotta contro la povertà e l'emarginazione nei Paesi cooperanti e la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale. In particolare l'Italia considera prioritari:
  - a) il rafforzamento istituzionale di tali Paesi;

- b) la crescita sociale, economica e culturale della società civile;
- c) la promozione di uno sviluppo economico endogeno, con particolare attenzione alla piccola e media impresa locale, al cooperativismo e all'impresa sociale;
- d) la riduzione e la cancellazione del debito estero dei Paesi cooperanti e il loro equo inserimento nel commercio internazionale.
- 4. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento di un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, fatte salve percentuali più elevate stabilite a livello nazionale o internazionale.

1.22 IL RELATORE

## Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

## «Art. 2.

- 1. La presente legge disciplina la politica e le attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse di natura pubblica.
- 2. La cooperazione italiana si attua mediante la collaborazione tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile del territorio italiano e dei Paesi cooperanti».

2.1 PIANETTA

Sopprimere il comma 1.

2.2 Pianetta

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.3 Bedin, Andreotti, Robol

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Rientrano fra le attività di cooperazione allo sviluppo gli interventi umanitari di emergenza conseguenti a calamità naturali, eventi bellici e carestie e gli aiuti umanitari a favore di popolazioni in particolari condizioni di disagio».

Sopprimere il comma 4.

2.5 Pianetta

Al comma 4, sopprimere le parole: «definiti a carattere umanitario e».

2.6 IL GOVERNO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Possono essere finanziate iniziative per il rafforzamento delle istituzioni statuali democratiche».

2.7 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

2.8 Pianetta

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Non può usufruire di finanziamenti dell'APS il sostegno delle esportazioni italiane all'estero».

2.9 IL GOVERNO

# BILANCIO (5a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

193<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono il professor Petretto, Presidente della Commissione Tecnica della Spesa Pubblica, accompagnato dal professor Pisauro, Commissario.

La seduta inizia alle ore 14,50.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, in relazione al decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (R047 000, C05ª, 0002°)

Il presidente COVIELLO, dopo brevi parole di saluto, dà la parola al professor Petretto per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Il professor PETRETTO, dopo aver ricordato di aver trasmesso alcuni documenti relativi a studi sul settore sanitario e alla allocazione delle risorse nel servizio pubblico, si sofferma sullo schema di decreto legislativo per la razionalizzazione del settore sanitario, rilevando che esso sembra allontanarsi dal modello di concorrenza amministrata, parzialmente adottato con la legge di riforma del 1992, proponendo in alternativa una logica di programmazione sanitaria. Nel far presente che la prudenza attuativa della riforma del 1992 ha consentito di evitare alcuni effetti negativi che in altri paesi sono derivati dall'adozione del modello dei «quasi-mercati», sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame consentirebbe di completare adeguatamente quel modello di aziendalizzazione; l'inversione verso una logica di programmazione, pur non dovendo essere valutata necessariamente in modo negativo, deve tenere conto delle conseguenze sul complesso del sistema, sia per ciò che concerne le prestazioni, che per le esigenze finanziarie.

Illustra, quindi, alcuni aspetti rilevanti già evidenziati dalla Commissione tecnica nei documenti trasmessi. Per ciò che concerne i livelli essenziali di assistenza e le compatibilità finanziarie, ritiene necessario che emerga con maggiore chiarezza l'esigenza di una contestualità tra individuazione dei livelli essenziali di assistenza e destinazione delle risorse, evitando che la definizione dei fabbisogni sanitari avvenga in un momento distinto dalla individuazione delle risorse. Ritiene, inoltre, opportuno prevedere, eventualmente all'articolo 1, un più preciso raccordo tra le proiezioni a legislazione vigente della spesa sanitaria, come indicate nel DPEF, e la definizione dei livelli di assistenza del Piano sanitario nazionale. Nell'illustrare il concetto di essenzialità delle prestazioni – evidenziando che la copertura sanitaria pubblica risulta necessaria nel caso di rischi che i mercati assicurativi privati non sono in grado di coprire o sulla base di indicatori di condizione economica – osserva che il razionamento delle prestazioni effettuate dal Servizio sanitario nazionale dovrebbe essere più opportunamente definito, in alternativa al criterio della uniformità, dalla individuazione di un pacchetto di prestazioni minime, garantite a livello nazionale, connesse a rischi importanti, e lasciando alle singole Regioni la possibilità di integrazione del livello delle prestazioni.

Si sofferma, quindi, sul coinvolgimento dei Comuni nello svolgimento di funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, giustificato peraltro dalla relazione, e inevitabile integrazione, tra prestazioni sanitarie e assistenza sociale; rileva, peraltro, che a tale coinvolgimento non corrisponde una precisa definizione della responsabilità finanziaria degli enti coinvolti.

Per ciò che concerne l'aziendalizzazione delle strutture, ricorda che la riforma del 1992 introduceva processi di aziendalizzazione delle unità sanitarie locali, in base a logiche e finalità economiche, tendenti a conseguire guadagni di efficienza grazie alla realizzazione di economie di scala. Dallo schema di decreto legislativo emerge una nuova frammentazione delle ASL, che vengono suddivise in distretti locali; questi, che rappresentano una articolazione organizzativa delle ASL, sono definiti territorialmente in base ad una logica non collegata a parametri di efficienza economica. Poiché il distretto assume funzioni di produttore di servizi e un ruolo di coordinamento e programmazione dei presidi ospedalieri, la Commissione tecnica ritiene che il controllo della spesa ospedaliera potrebbe sfuggire a livello operativo dell'ASL per distribuirsi tra una pluralità di soggetti, i distretti appunto, perdendo in tal modo il carattere di controllo unitario aziendale che costituiva l'obiettivo centrale della legislazione di riforma del 1992.

Nel rilevare che l'articolo 6-ter dello schema di decreto prevede l'individuazione, da parte del Ministero della sanità, del numero programmato degli operatori in campo socio-sanitario, per regolare annualmente gli accessi alle strutture formative, sottolinea che tale disposizione, connotata in forma eccessivamente dirigistica, risulta soggetta al rischio di definire fabbisogni sulla base di informazioni che – a causa dei forti incentivi ad un invio in forma distorta – non possono che pervenire incomplete al livello centrale.

Dopo aver sottolineato la rilevanza della definizione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento istituzionale per la costruzione del modello della concorrenza amministrata, evidenzia che la fase di individuazione dei soggetti abilitati a fornire prestazioni presenta alcune ambiguità che sembrano richiedere ulteriori precisazioni. Nell'evidenziare che appare auspicabile una procedura di accreditamento, mediante verifica della qualità delle prestazioni e dell'attività svolta, estremamente rigorosa, si sofferma sulla definizione di accordo contrattuale, che definisce volumi di attività e finanziamento delle unità produttive e delle prestazioni sanitarie, prefigurando un processo concorrenziale tra i soggetti accreditati al fine di accedere al sottoinsieme di coloro che forniscono le prestazioni; il rinvio a procedure di scelta di tali soggetti «anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi» lascia supporre che esistano altri, non precisati, criteri che la Regione può seguire nell'attribuire la funzione di erogatore preferito. Non risulta poi esplicito se tra le strutture pubbliche con cui si stipulano accordi rientrino anche i presidi ospedalieri delle ASL, inseriti all'interno dell'attività dei distretti: in caso contrario, le Regioni potrebbero essere incentivate a far rientrare i presidi delle ASL tra gli erogatori preferiti verso cui indirizzare gli assistiti, lasciando solo margini residuali alle altre strutture assistenziali. In tale ambito, un ruolo particolare viene svolto dal finanziamento a tariffa: anche in tale caso, la natura delle tariffe nell'ambito dello schema di decreto legislativo appare ambigua, facendosi riferimento alternativamente al principio del costo standard o a quello di prezzo negoziale, sottoposto a contrattazione. La Commissione tecnica ritiene debba essere chiarito il modello di riferimento per l'accreditamento e la scelta del preferred provider e per l'applicazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, esplicitando se si desidera lasciare la soluzione alla discrezionalità applicativa delle singole Regioni; qualora, peraltro, si opti per un rafforzamento della concorrenza, occorre peraltro predisporre gli strumenti idonei per la realizzazione di tale obiettivo.

Si sofferma, infine, sulla costituzione di fondi integrativi e di un sistema di assicurazione privata complementare: fa presente che lo schema di decreto legislativo prevede che tale assicurazione copra le prestazioni che eccedono quelle essenziali, configurando in tal modo un sistema strettamente integrativo. Pur ricordando che tale modello presenta aspetti positivi, impedendo la duplicazione del mercato sanitario e l'accentuazione di fenomeni di azzardo morale, ritiene che una definizione così ampia del livello di prestazioni essenziali come quella definita nel decreto legislativo non consenta di sviluppare un adeguato sistema di assistenza complementare; suggerisce, peraltro, che maggiori potenzialità di sviluppo potrebbero essere realizzate qualora il Servizio sanitario nazionale garantisse livelli minimi, lasciando alle Regioni e ai fondi integrativi l'erogazione e il finanziamento delle prestazioni eccedenti tali livelli.

Si apre il dibattito.

Il relatore MORANDO, espresso apprezzamento per il lavoro della Commissione tecnica per la spesa pubblica sull'allocazione delle risorse del Servizio sanitario nazionale, trasmesso preliminarmente all'audizione, chiede, in tema di accreditamento, se sia opportuna la fissazione, da parte del programmatore regionale o nazionale, del volume massimo di prestazioni che ciascuna struttura può erogare e in che misura ciò sarebbe compatibile con i principi del cosiddetto «quasi-mercato». Relativamente ai fondi integrativi, chiede poi se esistono calcoli che consentano di affermare che la prevedibile riduzione delle detrazioni possa essere compensata in negativo dall'erogazione di un maggior numero di prestazioni da parte del sistema sanitario pubblico.

Il senatore VEGAS, condividendo le questioni poste dal relatore, rileva, alla luce delle comunicazioni rese dai rappresentanti della Commissione tecnica, il rischio di un ritorno a meccanismi che indeboliscono i principi di responsabilizzazione dei livelli di decisione periferici, sperimentati negli ultimi anni. Tale circostanza potrebbe determinare una tale confusione nelle scelte di politica sanitaria da porre le premesse per un incremento allarmante della relativa spesa. Dopo aver chiesto informazioni sul funzionamento del sistema di remunerazione a tariffa, chiede quale impatto potrebbe avere sulle scelte già operate in materia di federalismo fiscale la concretizzazione della tendenza ad un sistema pianificatorio di tipo centralistico, che sembra adombrata dal provvedimento in esame. Espresso poi il dubbio che l'incentivazione dei fondi integrativi possa consentire una diminuzione della spesa pubblica ed un aumento della qualità, prospetta di contro il rischio che i 40 mila miliardi di spesa sanitaria privata potrebbero indirettamente gravare sul finanziamento pubblico. Sarebbe altresì interessante, a suo avviso, formulare delle ipotesi sugli effetti delle agevolazioni fiscali previste per i fondi sia sulla spesa nel suo complesso sia sui tempi e la qualità delle prestazioni rese.

Il professor PETRETTO, dopo aver ricordato che dei due modelli concorrenziali finora sperimentati, quello affidato alla libera scelta dell'utenza ha determinato i problemi più rilevanti in termini di crescita della spesa pubblica in assenza della fissazione del volume massimo di prestazioni, afferma che il secondo modello, basato invece sulla programmazione delle prestazioni sanitarie, sembra essere quello prescelto dallo schema di decreto: nell'ambito di tale modello, il volume delle prestazioni è quindi il risultato di una contrattazione, nell'ambito della quale sarebbe però opportuno contrattare anche il prezzo delle prestazioni stesse, rischiando altrimenti di trasformare la programmazione in un contingentamento. Nel sottolineare che invece nel testo la nozione di tariffa è sostituita dal criterio del costo standard di produzione, osserva che l'idea sottostante al decreto in tema di accordi contrattuali sembrerebbe quella propria della concorrenza negoziale, di attribuire cioè all'ASL il ruolo di acquirente di prestazioni presso i preferred providers, benché non risultino poi precisati i criteri di accreditamento, oltre a quello della valutazione costi-qualità. Fa poi presente che non sono stati effettuati calcoli specifici sugli effetti finanziari dei fondi integrativi: è ovvio che bisogna del tutto scongiurare il rischio che la spesa privata si trasformi in pubblica, essendosi concepiti i fondi stessi quali strumenti per rendere più efficiente la spesa privata. Con riferimento al rapporto con le Regioni, rileva poi che la scelta compiuta nel decreto legislativo di attribuire a tali enti una sede idonea a far valere con maggior forza le proprie istanze non comporta automaticamente una loro maggiore responsabilizzazione finanziaria: a tal fine, sarebbe forse utile sperimentare il ricorso ad incentivi, laddove l'esperienza del passato dimostra il fallimento di un sistema basato su comandi e sanzioni. Dopo aver evidenziato che le scelte compiute nel collegato fiscale e nel decreto in esame non sembrano coerenti, afferma che la Commissione tecnica ha maturato il convincimento che un adeguato ed utile sviluppo dei fondi integrativi potrebbe derivare solo dal finanziamento da parte di essi di prestazioni sanitarie oltre i livelli minimi garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ma è altresì vero che a tale risultato si potrebbe pervenire solo dopo un lungo processo di regionalizzazione effettiva della spesa sanitaria.

Il senatore FERRANTE, associatosi alle parole di apprezzamento del relatore, rileva che i profili finanziari dello schema di decreto legislativo in esame sono molto preoccupanti. Il provvedimento sembra ispirato da tendenze centralistiche a fronte dell'attribuzione di confuse responsabilità a livello periferico e da tale discrasia non potrà che derivare in futuro una minore controllabilità della crescita della spesa sanitaria. L'istituto del distretto, in particolare, è a suo avviso suscettibile di produrre una duplicazione dei costi fissi ed un maggior fabbisogno di personale per la cui determinazione non sono, tra l'altro, individuati criteri strettamente connessi alle reali necessità. Con riferimento ai rilievi del professor Petretto sulla non chiara formulazione dell'articolo 8-quinquies, chiede se la soppressione della parola «anche» possa essere sufficiente a rendere soddisfacente la disciplina proposta per gli accordi contrattuali.

Il professor PISAURO fa presente, con riferimento ai fondi integrativi, che il criterio della duplicazione delle prestazioni non è dirimente ai fini della scelta di concedere o meno la deducibilità fiscale. Attualmente, infatti, per il fisco esiste un onere anche per le prestazioni duplicate e, d'altra parte, l'eventuale detrazione dei premi in luogo del costo delle prestazioni non comporterebbe una differenza rilevante sul piano fiscale. Non bisogna, in ogni caso, trascurare che risulterebbe molto difficile in termini attuativi limitare le agevolazioni fiscali alle prestazioni non duplicate. Nell'ipotesi di un razionamento esplicito delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche, che nel sistema attuale è implicitamente realizzato attraverso la difficoltà delle condizioni di accesso o la lunghezza dei tempi di attesa, il modello già sperimentato all'estero che potrebbe adattarsi alla realtà italiana e rendere più realistico il decollo dei fondi integrativi è quello basato sull'esclusione per talune fasce di reddito delle prestazioni che, pur essendo essenziali, non presentano elementi di rischio.

Il professor PETRETTO aggiunge, con riferimento all'intervento del senatore Ferrante, che la Commissione tecnica nutre effettivamente il timore che i distretti si trasformino in organismi analoghi alle Unità sanitarie precedenti alla riforma del 1992. Al fine di esplicitare l'articolo relativo agli accordi contrattuali non è sufficiente la soppressione della parola «anche», così come è necessaria una più puntuale formulazione di criteri di fissazione del fabbisogno di personale in quanto è verosimile che non funzionerà in modo efficace il previsto meccanismo di trasmissione delle informazioni dalla periferia al centro.

Il presidente COVIELLO, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

290<sup>a</sup> Seduta

### Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,10.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. Seguito dell'esame e rinvio) (R144 003, C08<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CASTELLI esprime forti perplessità sul provvedimento in esame in quanto, contrariamente alla linea di condotta seguita dal Governo e dal Parlamento in molti altri settori riguardanti l'erogazione di servizi, nel caso del servizio postale si torna ad un ripristino del monopolio statale non tanto ai fini dell'efficienza nell'erogazione del servizio ma per la necessità di ripagare i costi del servizio universale. Assai poco convincenti appaiono a questo proposito le dichiarazioni dei vertici di Poste italiane S.p.A. avanzate nelle audizioni informali svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione: ingiustificatamente ottimistiche sono le prospettive descritte in relazione allo sviluppo dell'azienda e poco chiari i dati di bilancio forniti in quell'occasione, con particolare riguardo alla parte concernente le passività. Non sembra infatti che la chiusura di alcuni uffici postali possa essere la soluzione per il risanamento dei conti di un'azienda che ormai è certamente la più grande, dal punto di vista degli occupati, di quelle pubbliche ancora esistenti nel Paese. Esprime invece preoccupazione per la crisi occupazionale che l'applicazione della direttiva comunitaria n. 97/67, così come è stata tradotta dal decreto legislativo, potrà implicare per le aziende private di recapito. Sottolinea infine che sarebbe stato maggiormente auspicabile che il Governo si attenesse più scrupolosamente allo spirito e alla lettera della direttiva, ciò avrebbe infatti garantito di più tutti i soggetti coinvolti nella questione. Stigmatizza infine l'alto numero di deleghe concesse al Governo che hanno espropriato il Parlamento dei propri compiti. Annuncia pertanto che questo sarà l'ultimo intervento della sua parte politica riguardo a pareri su provvedimenti come quello in esame e non certo a fini ostruzionistici ma per una difesa dell'istituto parlamentare.

Il senatore FALOMI esprime, a nome del Gruppo dei democratici di sinistra, un giudizio sostanzialmente favorevole sul provvedimento che si muove all'interno della direttiva europea sia nello spirito che nei vincoli che quest'ultima pone. Fa quindi presente che anche in altri settori ormai liberalizzati si è sempre assistito ad un graduale processo di apertura verso il libero mercato. Ritiene pertanto che anche la parte riguardante la definizione dell'area di riserva a favore dell'azienda Poste italiane S.p.A. sia perfettamente in linea con quanto disposto dalla direttiva comunitaria. Tale società deve essere messa infatti nella condizione di poter adeguatamente competere in un mercato che comunque dovrà essere nel futuro liberalizzato. È invece necessario fare attenzione che l'allargamento dell'area di riserva non rappresenti semplicemente un modo per ripianare i conti dell'azienda e non per risolverne i problemi di efficienza. A questo fine si rende pertanto necessario quantificare con maggiore precisione i costi del servizio universale - mediante una contabilità separata - che rappresenta comunque un punto sul quale un recupero di efficienza è comunque necessario.

Il senatore LO CURZIO, nell'esprimere il consenso della sua parte politica sul provvedimento in esame, dichiara di concordare perfettamente con i principi essenziali posti dal Governo, ed esplicitati nella relazione di accompagnamento dello schema di decreto, affinché l'azienda Poste italiane S.p.A. possa essere potenziata per poter competere concretamente con altri operatori all'interno di un mercato che in un futuro non lontano sarà liberalizzato. Esprime poi un giudizio positivo sulla definizione dell'area riservata sulle prerogative che lo Stato continuerà a mantenere in relazione all'espletamento del servizio universale.

Il presidente PETRUCCIOLI, rispondendo ad un'obiezione del senatore Castelli sul numero delle deleghe concesse al Governo, fa presente che nel caso di specie si tratta del recepimento di una direttiva comunitaria stabilito dall'ultima legge comunitaria approvata dal Parlamento. Sottolinea inoltre che anche in altre occasioni il sistema della delega ha consentito di colmare il grave ritardo accumulato dall'Italia nell'adeguamento all'ordinamento comunitario. In questa materia, peraltro, le direttive comunitarie sono abbastanza precise ed è corretta l'osservazione che la direttiva in questione, applicata alla lettera, rispetto ad altre direttive recepite dal nostro ordinamento, rafforza la presenza del settore

pubblico anziché avere un effetto di liberalizzazione del settore. Fa tuttavia notare che il processo di liberalizzazione è stato predisposto dall'Unione europea attraverso il succedersi di una serie di tappe che soltanto alla fine condurranno ad una liberalizzazione completa del settore postale. La Commissione quindi sta valutando il recepimento di una direttiva che rappresenta, appunto, una tappa intermedia. È inoltre da sottolineare che la normativa comunitaria non si è evoluta in modo univoco e costante verso la liberalizzazione di tutti i settori di intervento dello Stato. Vi è infatti una parte della normativa comunitaria che prevede dei contrappesi alla liberalizzazione proprio attraverso l'elaborazione del concetto di servizio universale che riguarda, appunto, proprio il recepimento della direttiva n. 97/67. Ritiene inoltre che non si debba fare confusione tra un giudizio sull'azienda postale e il parere sullo schema di decreto. I due problemi sono infatti distinti. Va poi ricordato che il servizio universale implica l'unicità di gestore e che il problema occupazionale che può coinvolgere le società private di recapito che hanno finora operato in quella che diventerà l'area di riserva non può certamente rappresentare un freno alla regolamentazione del settore, anche se una soluzione al problema dovrà essere ricercata. Si dichiara infine convinto che in vista dello sviluppo del processo di liberalizzazione non si debba compromettere la possibilità di un pluralismo di operatori nel settore in quanto ciò sarà di stimolo ad una competizione virtuosa, prima di tutto nel mercato interno. Ritiene infine che tanto la definizione dell'area riservata quanto il problema della posta ibrida, siano ampiamente collocabili all'interno della direttiva comunitaria e che l'ammodernamento della rete e un miglioramento dell'efficienza della stessa anche attraverso l'erogazione di servizi diversi da quello del recapito postale siano fattori essenziali per il recupero, sul terreno della concorrenza, del gestore del servizio universale.

Conclusosi il dibattito, si passa alle repliche.

Il relatore VISERTA COSTANTINI ricorda che è compito della Commissione verificare la corrispondenza tra lo schema di decreto in esame e la direttiva che esso intende recepire. Non si tratta però di un raffronto soltanto giuridico, ma anche e soprattutto di un controllo politico e di opportunità.

In primo luogo, nel corso del dibattito è stato posto il problema delle Poste italiane S.p.A. come unico fornitore del servizio universale, a fronte del fatto che la direttiva indica invece una possibile pluralità di fornitori. Su questo punto, al di là delle suggestioni ideologiche, bisogna ricordare che al momento nel nostro Paese non esiste, oltre alla società in questione, alcun operatore in grado di garantire il servizio universale.

Per quanto concerne il rapporto tra il *deficit* di gestione del servizio universale e la riserva, tenuto conto che la direttiva richiede che tale proporzione sia verificata e tale assunto è ribadito anche dallo schema di decreto, ritiene che tale rapporto debba essere disciplinato in dettaglio sia nella procedura che nelle sue applicazioni,

perché questo è il punto di partenza dal quale monitorare poi tutto il sistema postale.

Per quanto concerne le agenzie di recapito, poiché si vuole consentire loro di continuare ad operare, deve essere chiarita la portata della proroga disposta dall'articolo 23 e cioè se essa riguarda solo le attività oggetto della concessione o tutte le attività attualmente gestite dalle agenzie. Sul piano giuridico, poi, devono essere meglio definiti i contorni della collaborazione da tutti auspicata tra Poste italiane e le agenzie di recapito.

Dopo aver rilevato che lo schema di decreto istituisce automaticamente il fondo di compensazione, con ciò andando probabilmente oltre le intenzioni della direttiva, ritiene che nell'articolo 12 del provvedimento, relativo al controllo di qualità del servizio universale che viene affidato all'autorità di regolamentazione, debbano essere inseriti obblighi di informativa e debbano essere previste procedure che includano anche la necessità di acquisire l'opinione delle associazioni dei consumatori ed utenti.

Il sottosegretario LAURIA, dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento del presidente Petruccioli e per la replica del relatore, ricorda che se oggi il servizio universale viene affidato alla società Poste italiane, ciò discende anche e soprattutto dalle pronunce del Parlamento, che hanno voluto la trasformazione in società per azioni dell'Ente poste, trasferendo ad essa la concessione già esistente in capo a quest'ultimo.

Il recepimento della normativa comunitaria consentirà, entro il 2003, una effettiva liberalizzazione del mercato, che deve essere raggiunta senza però compromettere il servizio universale e senza favorire cartelli di società private che fanno capo generalmente a compagnie straniere. Esprime quindi l'auspicio che, dopo il 2003, vi possano essere altri attori nel mercato postale (ferma restando la presenza dei consumatori) che siano idonei ad operare d'intesa, anche nell'area riservata, con le Poste italiane S.p.A., ma la concorrenza, evidentemente, deve essere preparata nel tempo così che tutti possano fornire servizi qualitativamente accettabili, cosa che al momento è ancora esclusa.

Consegna quindi alla Commissione un documento che reca dettagliate risposte a tutte le questioni specifiche emerse dal dibattito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

## INDUSTRIA (10a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

240<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,40.

#### IN SEDE REFERENTE

(2817) GAMBINI ed altri. Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (3130) DEMASI ed altri: Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo 1999.

Il presidente CAPONI precisa che si deve passare all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 3130, già assunto quale testo base.

Il senatore MUNGARI ricorda che, nel corso degli incontri con i rappresentanti delle categorie interessate, è emersa l'opportunità di procedere ad approfondimenti della materia oggetto dei disegni di legge in titolo anche attraverso lo svolgimento di analisi sulla situazione esistente in altri paesi e particolarmente negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Propone quindi di dar seguito a tale richiesta prima di passare all'esame degli emendamenti.

Il relatore GAMBINI considera utile un approfondimento volto ad acquisire elementi sulla disciplina vigente in altri paesi, ma ritiene che ciò possa essere realizzato in linea generale sul complesso delle questioni relative al settore assicurativo. Nel frattempo, appare necessario proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo.

Non essendovi ulteriori obiezioni, si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore GAMBINI illustra gli emendamenti 1.26, 1.27, 1.11, 1.28 e 1.29. Fa presente, in particolare, che l'emendamento 1.26 mira a definire il rapporto tra l'agente e l'impresa mandante come un rapporto plurimo, in termini ordinari. È evidente che tale soluzione realizza la più ampia liberalizzazione e concorrenza con conseguenze positive per la tutela dei consumatori. Tuttavia, l'emendamento prevede la possibilità di derogare a tale disposizione, consentendo la realizzazione di rapporti di esclusiva nelle varie forme attualmente vigenti. Per quanto riguarda l'emendamento 1.28, precisa che le modifiche che sarebbero introdotte con l'emendamento 1.26 rendono superflua la previsione di retroattività introdotta dal comma 3.

Il senatore MUNGARI illustra l'emendamento 1.13 finalizzato a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge n. 3130. A suo avviso, l'attuale sistema normativo dei rapporti tra imprese e agenti di assicurazione attribuisce alla contrattazione collettiva prevalenza rispetto alla disciplina dettata per il contratto di agenzia. Le parti sociali, quindi, hanno la possibilità di modificare la regolamentazione del loro rapporto in base alle tendenze evolutive del mercato e non è condivisibile una modifica che limiti tale autonomia collettiva. Ciò, soprattutto in una fase in cui si è affermata la tendenza a conferire una maggiore capacità regolatrice agli accordi tra le parti sociali anche nei rapporti di lavoro subordinato. Le norme contenute nell'articolo 1 appaiono, inoltre, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento e risultano contrarie alla normativa comunitaria sulla concorrenza, come ha sottolineato anche il rappresentante dell'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato. Si realizzerebbe, peraltro, una penalizzazione delle imprese assicuratrici dotate di una propria rete di agenti e che utilizzano anche altri sistemi di vendita, riducendo la loro competitività nei confronti delle imprese straniere non dotate di reti di agenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1073) CIMMINO: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna

(2537) CAPONI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio 1999.

Il relatore ZILIO, con riferimento ad alcuni commenti registrati sulla stampa concernenti i disegni di legge in titolo, fa presente che la Commissione ha proceduto ad acquisire le valutazioni dei rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate, che hanno manifestato opinioni favorevoli alla introduzione della regolamentazione contenuta nei medesimi disegni di legge ed anzi ne hanno sollecitato una rapida approvazione. Rispondendo, poi, ad alcune richieste di chiarimento avanzate nel corso della discussione, il relatore osserva che il richiamo alla legge n. 443 del 1985 consente di interpretare in modo univoco la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 1, relativamente alla gestione delle imprese in forma societaria. Quanto all'articolo 4, si riserva di presentare un emendamento soppressivo in conseguenza di quanto previsto dalla recente riforma del commercio.

Il senatore MUNGARI ritiene che sarebbe opportuno esplicitare il rinvio alla legge n. 443 del 1985 anche con riferimento all'articolo 3, comma 2. Ribadisce, inoltre, l'esigenza di modificare il sistema sanzionatorio previsto all'articolo 6.

Il relatore ZILIO invita il senatore Mungari a formalizzare le proprie proposte in emendamenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3130

### Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

sopprimere i arricolo

1.13

Mungari, Travaglia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - (Modifiche del codice civile). -1. L'articolo 1753 del codice civile è soppresso».

1.14 Mungari, Travaglia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.  $1 - (Modifiche \ al \ codice \ civile)$ . — 1. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1753. – Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione in quanto non siano derogate dagli usi ed in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa"».

1.15 Mungari, Travaglia

Sopprimere il comma 2.

1.7 WILDE

Al comma 2, sopprimere l'art. 1753 (Agenti di asicurazione).

1.8 WILDE

Al comma 2, sopprimere l'art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva).

1.9 WILDE

Al comma 2, sopprimere l'art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva).

1.16 Mungari, Travaglia

Al comma 2, sostituire l'art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva) con il seguente:

«Art. 1753-bis – (Esclusiva) – L'attività dell'agente di assicurazione è svolta nell'interesse di un solo gruppo assicurativo».

1.17 Mungari, Travaglia

Al comma 2, l'articolo 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva), è sostituito dal seguente:

«Art. 1753-bis. "L'agente e l'impresa mandante hanno il diritto, rispettivamente, di accettare e conferire altri mandati agenziali per la stessa zona. Tale diritto può essere esercitato anche con riguardo a rapporti agenziali in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore della presente legge ed eventuali clausole contrarie sono considerate nulle e non apposte. In deroga a quanto stabilito nei commi che precedono, e salva comunque la facoltà dell'impresa di valersi di diversi strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi, è tuttavia legittimo il patto con cui l'agente si obbliga a non accettare mandati di altre imprese, e le imprese a non conferire mandati agenziali per la stessa zona, purchè sia stabilita la facoltà di disdetta del patto steso con preavviso di 6 mesi. La disdetta del suddetto patto non comporta recesso da rapporto agenziale, nè può costituire giusta causa di recesso dell'altra parte"».

1.26 IL RELATORE

Al comma 2, art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva), al terzo capoverso, sopprimere la parola: «comunque».

1.6 Pontone, Demasi, Cozzolino, Mantica

Al comma 2, art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva), sopprimere l'ultimo capoverso.

1.18 Mungari, Travaglia

Al comma 2, art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva), ultimo capoverso, sopprimere le parole: «con particolare riguardo alle provvigioni ed alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati».

1.5 PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, articolo 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva), ultimo capoverso, sostituire le parole: «parità di trattamento tra gli agenti e gli altri intermediari, con particolare riguardo alle provvigioni ed alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati.» con le seguenti parole: «agli assicurati condizioni contrattuali omogenee, indipendentemente dall'intermediario utilizzato».

1.12 Maconi

Al comma 2, sopprimere l'art. 1753-ter (Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto).

1.19 Mungari, Travaglia

Al comma 2 sostituire l'art. 1753-ter (Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto) con il seguente:

«Art. 1753-ter – (Riduzione di territorio o di portafoglio) – Nel caso in cui il preponente proponga una riduzione del territorio dell'agenzia o un trasferimento di parte del portafoglio ad altra agenzia e l'agente sia in disaccordo sulle modificazioni proposte, quest'ultimo ha facoltà di recedere dal contratto di agenzia, con diritto al percepimento delle indennità di risoluzione, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonchè di un equo indennizzo determinato dagli accordi collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

Ove l'agente sia d'accordo sulle modificazioni proposte, ha diritto ad un equo indennizzo determinato dagli accordi collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità».

1.20 Mungari, Travaglia

Al comma 2, art. 1753-ter (Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto), sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo rimanendo il diritto ad un equo indennizzo stabilito da accordi collettivi, eventuali riduzioni del territorio assegnato e/o riduzioni o trasferimenti di portafoglio dovranno avvenire con il consenso del titolare del mandato.».

1.4 Pontone, Demasi, Cozzolino, Mantica

Al comma 2, sostituire il secondo capoverso dell'articolo 1753-ter (Consenso dell'agente a modificazione del rapporto) con il seguente: «le modificazioni del numero degli agenti non comportano risoluzione del rapporto degli agenti già in carica nella gestione dell'agenzia, e quelle in aumento richiedono il loro consenso scritto».

1.27 IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere l'art. 1753-quater (Recesso illecito).

1.21 Mungari, Travaglia

Al comma 2, art. 1753-quater (Recesso illecito) sopprimere le parole: «ovvero di ritorsione per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di origine legale e contrattuale».

1.22 Mungari, Travaglia

Al comma 2, art. 1753-quater (Recesso illecito), sostituire le parole: «di ritorsione per » con la parola: «dall'».

1.3 PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sopprimere l'art. 1753-quinquies (Conseguenze del recesso).

1.23 Mungari, Travaglia

Al comma 2, l'art. 1753-quinquies (Conseguenze del recesso) è sostituito dal seguente:

«Art. 1753-quinquies – (Indennità sostitutiva del preavviso) – Il termine di preavviso di cui all'articolo 1750 del codice civile può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità».

1.24 Mungari, Travaglia

Al comma 2, art. 1753-quinquies (Conseguenze del recesso), sopprimere le parole da: «Nei casi di recesso.....» fino a: «.... apposito mandato».

1.1 PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, art. 1753-quinquies (Conseguenze del recesso), sopprimere le parole da: «l'agente può» fino a: «...ha diritto,».

1.11 IL RELATORE

Al comma 2, art. 1753-quinquies (Conseguenze del recesso), ultimo periodo, sostituire le parole: «Ha altresì» con le parole: «In caso di recesso l'agente ha».

1.2 Pontone, Demasi, Cozzolino, Mantica

Alla fine del comma 2 dell'articolo 1753-quinquies (Conseguenze del recesso) aggiungere le parole: «quanto meno nella misura del 70 per cento e, entro due mesi, della parte residua».

1.29 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

1.10 WILDE

Sopprimere il comma 3.

1.28 IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti di agenzia stipulati a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla entrata in vigore della presente legge. Salvo che non sia diversamente pattuito, ai rapporti di cui al comma precedente non si applicano le norme degli accordi economici collettivi».

1.25 Mungari

# LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

345<sup>a</sup> Seduta

### Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale CARON.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C11<sup>a</sup>, 0118°)

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una lettera del senatore Lauro diretta a promuovere l'invio di una richiesta al Governo affinché riferisca, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento del Senato, in merito ad una mancata attuazione dell'ordine del giorno 9/3593/400, da lui presentato ed accolto dall'Esecutivo in data 10 marzo 1999, in sede di discussione del disegno di legge n. 3593 (cosiddetto «collegato ordinamentale»).

Al riguardo, propone di chiedere per il momento al Governo un chiarimento scritto, fatta salva la possibilità, ove necessario, di sollecitare in un secondo tempo l'intervento di un rappresentante del Governo in Commissione.

Dopo che il senatore PELELLA ha rilevato come l'esiguità del tempo trascorso dall'approvazione del «collegato ordinamentale» non giustifichi in realtà il riferimento a ritardi del Governo, il PRESIDENTE precisa che la sua proposta è in effetti di rivolgere all'Esecutivo una richiesta di chiarimento in ordine all'attuazione che è stata data, o che sarà eventualmente data, all'ordine del giorno, in precedenza richiamato, con l'indicazione dei tempi previsti.

Dopo che il senatore PELELLA ha dichiarato di concordare sulla proposta del Presidente, alla stregua del chiarimento da questi testé formulato, il senatore LAURO, nell'esprimere apprezzamento per la sollecitudine con la quale la Presidenza ha aderito alla sua richiesta, ricorda

come l'ordine del giorno da lui presentato sia diretto a rimuovere un ingiusto elemento di sperequazione in danno dei dipendenti comunali.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente di chiedere al Governo di riferire per iscritto alla Commissione in ordine all'attuazione dell'ordine del giorno 9/3593/400.

#### IN SEDE REFERENTE

(3512) Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

(3739) CÒ ed altri: Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 9 marzo 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso dell'esame, è emersa l'opportunità di predisporre alcune modifiche al testo al fine di pervenire a soluzioni normative coerenti con le scelte recentemente adottate in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2049 in tema di lavori atipici; è apparso inoltre opportuno effettuare un riscontro sulla validità dell'impianto normativo alla stregua delle indicazioni ricavabili dal parere espresso sul testo dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il relatore GRUOSSO comunica di aver elaborato, conformemente al mandato conferitogli dalla Commissione, una serie di proposte emendative dirette ad armonizzare il testo in esame con le scelte effettuate in sede di approvazione del disegno di legge n. 2049 e con le indicazioni fatte pervenire dalla Commissione bilancio.

Si è trattato in particolare di individuare un miglior bilanciamento fra l'esigenza di tener conto dell'evoluzione registratasi nel settore e quella di assicurare comunque una efficace tutela dei diritti dei soci lavoratori. È sembrato inoltre necessario intervenire su alcune disposizioni del testo presentato dal Governo che presentano margini di ambiguità. Per quanto riguarda gli articoli non ancora esaminati dalla Commissione, è apparso innanzitutto opportuno, alla stregua delle indicazioni contenute nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione, proporre la soppressione del comma 1 dell'articolo 5 e la riformulazione del successivo comma 3, così da evidenziare che le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro, e che per il relativo procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 419 e seguenti del codice di procedura civile. Al successivo articolo 6, è sembrato preferibile sostituire i primi due commi, sia per esigenze di chiarezza che per una più precisa definizione delle funzioni e dei contenuti del regolamento che le cooperative dovranno adottare in ordine alla tipologia dei rapporti da instaurare con i soci lavoratori. Ciò, anche al fine di pervenire a soluzioni normative coerenti con la nuova disciplina adottata in tema di «lavori atipici».

All'articolo 7, è apparso opportuno l'inserimento, dopo la lettera *b*), di una ulteriore lettera diretta a precisare che l'esercizio della vigilanza è finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative, della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori, della effettiva rispondenza dell'attuazione di tali rapporti rispetto al regolamento, all'accordo con i singoli e alla contrattazione collettiva di settore.

Sempre all'articolo 7, è sembrato opportuno integrare la lettera *c*) nel senso di evidenziare che i compiti di vigilanza potranno essere espletati anche dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative, ma fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro ed agli uffici periferici competenti. Con un ulteriore emendamento viene infine introdotta una disposizione, in accoglimento delle indicazioni della Commissione bilancio, intesa a chiarire che l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 7 non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Ritiene con ciò di aver illustrato gli emendamenti 5.15, 5.16, Rub. 6.1000, 6.101, 7.20, 7.21, 7.22 e 7.23.

Alla stregua delle proposte emendative elaborate per gli articoli 5, 6 e 7 al fine di armonizzare l'impianto complessivo della normativa, si è reso poi necessario intervenire anche sui primi articoli, che avevano già formato oggetto di esame da parte della Commissione. In particolare, è sembrata opportuna una riformulazione dell'articolo 2, che investe un nodo particolarmente delicato quale quello dei diritti di libertà sindacale riconosciuti al socio lavoratore. Ritiene con ciò di avere illustrato l'emendamento 2.7, ed illustra quindi gli emendamenti 1.20, 1.21 e 3.31.

Fa presente infine che, in caso di accoglimento delle nuove proposte emendative da lui illustrate nella seduta odierna, numerosi emendamenti potrebbero risultare preclusi o assorbiti. Suggerisce pertanto di valutare la possibilità dell'assegnazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'ulteriore contributo assicurato alla discussione con la predisposizione di emendamenti diretti ad assicurare la necessaria coerenza del testo in esame rispetto alle scelte adottate in sede di approvazione del disegno di legge n. 2049, propone di fissare il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti giovedì 27 maggio, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2389) SMURAGLIA: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche.

(2852) MULAS ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati esaminati e votati gli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del disegno di legge n. 2389.

Considerata la complessità dell'articolo 4, al fine di garantire un più razionale andamento dei lavori, propone di procedere nell'espressione dei pareri sugli emendamenti da parte del relatore e del rappresentante del Governo e nelle successive votazioni secondo un criterio di scaglionamento, cominciando dagli emendamenti riferiti ai numeri da 1 a 10 del comma 1 dello stesso articolo.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Si passa quindi all'articolo 4.

Il relatore BATTAFARANO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.251 e 4.432, mentre invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 4.433, 4.507 e 4.650, di contenuto identico, che risulterebbero verosimilmente assorbiti in caso di approvazione dell'emendamento 4.1000 da lui presentato.

Invita poi i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 4.328, 4.508, 4.600 e 4.619. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.434, 4.91, 4.435, 4.509 e 4.651.

Si dichiara invece favorevole all'emendamento 4.348, come pure all'emendamento 4.347, mentre è contrario all'emendamento 4.510.

Invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 4.300, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 4.436.

Dopo aver invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 4.329, esprime parere contrario sull'emendamento 4.92, mentre invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 4.652, 4.437, 4.648 e 4.438.

Si dichiara poi contrario agli emendamenti 4.439 e 4.653, di contenuto identico, ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.567.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 4.649, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 4.350, che potrebbe risultare assorbito in caso di approvazione dell'emendamento 4.1003 da lui presentato.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.88, 4.620 e 4.89, mentre invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.618 e 4.590.

Dopo essersi dichiarato contrario all'emendamento 4.511 ed agli emendamenti 4.90 e 4.440, di contenuto identico, invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 4.441, 4.654 e 4.327, di identico contenuto, ritenendo preferibile la soluzione normativa indicata dall'emendamento 4.351 da lui presentato.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.45, 4.48 e 4.47, mentre è favorevole all'emendamento 4.352.

Si dichiara poi contrario agli emendamenti 4.46, 4.442, 4.50, 4.49, 4.443, 4.670 e 4.54.

Dopo aver invitato i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 4.512, 4.634 e 4.51, si dichiara contrario agli emendamenti 4.52, 4.444 e 4.655, come pure all'emendamento 4.53.

Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 4.591, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.55, 4.445, 4.656 e 4.56. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 4.288, 4.354 e 4.601, di identico contenuto, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 4.57 e 4.58.

Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 4.593, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.59.

Si dichiara invece contrario all'emendamento 4.61, mentre è favorevole all'emendamento 4.592.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 4.60 si dichiara favorevole agli emendamenti 4.356, 4.446 e 4.657, di identico contenuto.

Invita poi il presentatore a ritirare l'emendamento 4.62, ritenendo preferibile la soluzione normativa individuata dall'emendamento 4.359 da lui presentato.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 4.26, si dichiara favorevole agli emendamenti 4.301, 4.355 e 4.302.

Dopo aver invitato il proponente a ritirare l'emendamento 4.617, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.568 e 4.357.

Invita poi il proponente a ritirare l'emendamento 4.616, mentre è contrario agli emendamenti 4.636 e 4.513, di identico contenuto, come pure agli emendamenti 4.27 e 4.29.

Accogliendo poi un suggerimento del presidente SMURAGLIA, il RELATORE, presenta l'emendamento 4.2000, che raccoglie in parte le indicazioni sottese agli emendamenti 4.289 e 4.602, dei quali propone pertanto il ritiro.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sull'emendamento 4.28, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 4.303 e agli emendamenti 4.290, 4.360 e 4.720, di identico contenuto.

Si dichiara poi contrario agli emendamenti 4.84, 4.30, 4.31 e 4.85, come pure agli emendamenti 4.32, 4.447 e 4.658 di identico contenuto.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 4.358, si dichiara contrario all'emendamento 4.33.

Invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 4.304, mentre è contrario agli emendamenti 4.448 e 4.659 di identico contenuto, come pure all'emendamento 4.34.

Il sottosegretario CARON esprime parere conforme a quello formulato dal relatore e si dichiara favorevole agli emendamenti 4.1000, 4.1001, 4.1002, 4.349, 4.1003, 4.351, 4.353, 4.1005, 4.1006, 4.359, 4.355 e 4.1007.

Dopo che il senatore LAURO ha dichiarato di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo di Forza Italia, il senatore GRUOSSO fa quindi propri, al solo fine di consentirne la votazione, gli emendamenti presentati dai senatori che non sono presenti in Aula.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.251 e 4.432, mentre è accolto l'emendamento 4.1000, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 4.433, 4.507 e 4.650.

Accogliendo l'invito del relatore i senatori MONTAGNINO e MANZI ritirano rispettivamente gli emendamenti 4.328 e 4.600. Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 4.508 e 4.619.

Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 4.434, 4.91, 4.435, 4.509 e 4.651 – posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto – mentre è accolto l'emendamento 4.348 e respinto l'emendamento 4.510. Posti separatamente ai voti risultano quindi accolti gli emendamenti 4.347 e 4.1001, mentre il senatore RIPAMONTI, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 4.300. Dopo la reiezione dell'emendamento 4.436 e il ritiro dell'emendamento 4.329 da parte del senatore MONTAGNINO in accoglimento della richiesta formulata dal relatore, vengono accolti l'emendamento 4.1002 e, dopo la reiezione dell'emendamento 4.92, l'emendamento 4.349, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.652, 4.437, 4.648 e 4.438.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 4.439 e 4.653, mentre, dopo il ritiro dell'emendamento 4.567 da parte del senatore MANZI e 4.350 da parte del PRESIDENTE, è accolto l'emendamento 4.1003, con la conseguente preclusione dell'emendamento 4.649.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 4.88, 4.620, 4.89 e 4.511, 4.90, 4.440, 4.441 e 4.654, dopo che il senatore MANZI ha ritirato gli emendamenti 4.618 e 4.590 e che il senatore MONTAGNINO ha ritirato l'emendamento 4.327.

Viene quindi accolto l'emendamento 4.351. Dopo la reiezione, con distinte e successive votazioni, degli emendamenti 4.45, 4.48 e 4.47, viene accolto l'emendamento 4.352, respinto l'emendamento 4.46 e accolto l'emendamento 4.353.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.442, 4.50, 4.49, 4.443, 4.670, nonché, dopo l'accoglimento dell'emendamento 4.1005, gli emendamenti 4.54, 4.512 e 4.634, mentre è approvato l'emendamento 4.1006. Risulta pertanto conseguentemente in parte assorbito l'emendamento 4.51, che, posto ai voti per la parte restante, risulta respinto.

Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 4.52 e 4.444 e 4.655 – posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto – nonché gli emendamenti 4.53, 4.55, 4.445, 4.656, 4.56.

In accoglimento dell'invito rivoltogli dal relatore, il senatore MAN-ZI ritira quindi l'emendamento 4.591, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Aula, dopo aver compiuto ulteriori approfondimenti dei profili in esso trattati.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono quindi accolti gli emendamenti 4.288, 4.354 e 4.601, mentre risultano respinti gli emendamenti 4.57 e 4.58, e viene ritirato dal proponente, senatore MANZI, l'emendamento 4.593.

Vengono quindi accolti gli emendamenti 4.59 e 4.592, e respinti gli emendamenti 4.61 e 4.60. Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono quindi accolti gli emendamenti 4.356, 4.446 e 4.657.

Respinto con successiva votazione l'emendamento 4.62, risulta invece accolto l'emendamento 4.359 e conseguentemente precluso l'emendamento 4.26.

Sono quindi accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.301, 4.355, 4.302, 4.568 e 4.357, dopo il ritiro da parte del senatore MANZI degli emendamenti 4.617 e 4.616, in accoglimento dell'invito rivoltogli dal relatore.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 4.636 e 4.513; sono quindi respinti, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 4.27 e 4.29. A seguito dell'accoglimento dell'emendamento 4.2000, il senatore RIPAMONTI ed il senatore MANZI ritirano, rispettivamente gli emendamenti 4.289 e 4.602.

Respinto l'emendamento 4.28, vengono invece accolti gli emendamenti 4.303 e 4.290, 4.360 e 4.720, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 4.84, 4.30, 4.31, 4.85 e 4.32, 4.447 e 4.658 posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto.

Viene quindi accolto l'emendamento 4.358, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 4.33.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha ritirato l'emendamento 4.304, sono posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto e respinti gli emendamenti 4.448 e 4.659. Essendo successivamente ac-

colto l'emendamento 4.1007, risulta conseguentemente precluso l'emendamento 4.34.

Il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito della votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La seduta termina alle ore 16,10.

### DISEGNO DI LEGGE N. 3512

Nuovi emendamenti del relatore

#### Art. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: «certificato ai sensi dell'articolo 6,».

1.20 IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, nonché tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. L'accordo sulla forma di lavoro prescelta risulta da atto scritto, sottoposto alla certificazione di cui all'articolo 6.».

1.21 IL RELATORE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 2.

(Libertà sindacale del socio lavoratore di cooperative)

«1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione

dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare – col rapporto di lavoro – anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. Forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.».

2.7 IL RELATORE

#### Art. 3.

Al comma, sostituire le parole: «ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa», con le seguenti: «ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese nello stesso ramo di attività lavorativa.».

3.31 IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere il comma 1.

5.15 IL RELATORE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1, rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 419 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 381.

5.16 Il Relatore

### Art. 6.

Sostituire la rubrica, con la seguente: «(Regolamento interno e certificazione dei rapporti di lavoro)».

Rub. 6.1000 IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- «1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'Assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
- *a)* il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i lavori «atipici»;
- d) attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare all'occorrenza un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali; siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della presente legge, il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili, l'alternatività nei periodi di crisi tra la riduzione dei trattamenti economici integrativi e l'utilizzo dei benefici derivanti dalle leggi per il mantenimento dell'occupazione e la garanzia del salario.
- 2. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione volontaria del relativo contratto stipulato fra le parti, ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) individuazione dell'organo preposto alla certificazione in un organismo bilaterale di settore istituito dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo, ovvero, in caso di mancata costituzione, nella direzione provinciale del lavoro con previsione della presenza paritetica delle predette organizzazioni sindacali;

- b) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
- c) indicazione del contenuto della certificazione, da riferire alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto di cui al comma 3 dell'articolo 1 e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali ed alle modalità di svolgimento della prestazione, in rapporto a quanto eventualmente definito dal regolamento e dalla contrattazione collettiva;
- d) in caso di controversia sull'effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento ottenuto dalle parti in sede di certificazione:
- *e)* verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla lettera *a*).
- 2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni».

6.101 Relatore

### Art. 7.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

*b*-bis) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative, della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori, della effettiva rispondenza della attuazione di tali rapporti rispetto al regolamento, all'accordo con i singoli ed alla contrattazione collettiva di settore;».

7.20 IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «vigilanza», inserire le se-guenti: «, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche».

7.21 IL RELATORE

20 Maggio 1999 – 66 – 11<sup>a</sup> Commissione

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «vigilanza», inserire le seguenti: «nei termini e nel contesto di cui alla lettera c), anche».

7.22 IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.».

7.23 IL RELATORE

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389

### Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.251 Manfroi

Al comma 1, sopprimere il numero 1).

4.432 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 1), sopprimere, in fine, le parole: «negli ambienti di lavoro e di vita».

4.1000 IL RELATORE

Al comma 1, numero 1), sopprimere, in fine, le parole: «e di vita».

4.433 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 1), sopprimere, in fine, le parole: «e di vita».

4.507 Napoli Roberto

Al comma 1, numero 1), sopprimere, in fine, le parole: «e di vita».

4.650 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, numero 1, dopo le parole: «di lavoro e di vita;» aggiungere, in fine, le seguenti: «tutte le disposizioni vanno coordinate con le altre relative alla tutela del lavoro previste dal comma 1 dell'articolo 3;».

4.328 Montagnino

Al comma 1, numero 1), dopo le parole: «di lavoro e di vita;» aggiungere, in fine, le seguenti: «tutte le disposizioni vanno coordinate con le altre relative alla tutela del lavoro previste dal comma 1 dell'articolo 3;».

4.508 Napoli Roberto

Al comma 1, numero 1), dopo le parole: «di lavoro e di vita;» aggiungere le seguenti: «tutte le disposizioni vanno coordinate con le altre relative alla tutela del lavoro previste dal comma 1 dell'articolo 3;».

4.600 Manzi, Marino

Al comma 1, numero 1), dopo le parole: «di lavoro e di vita;» aggiungere, in fine, le seguenti: «tutte le disposizioni vanno coordinate con le altre relative alla tutela del lavoro previste dal comma 1 dell'articolo 3;».

4.619 Mulas, Bonatesta, Pedrizzi, Florino, Siliquini

Al comma 1, sopprimere il numero 2).

4.434 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 2), sopprimere le parole: «e a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori».

4.91 Manfroi

Al comma 1, numero 2), sostituire le parole: «imprenditori e non imprenditori» con le seguenti: «stabilendo norme specifiche in relazione alle dimensioni dell'azienda, al numero di lavoratori occupati, ai rischi presenti, nonchè disposizioni semplificate per le imprese familiari e per le aziende che assumono lavoratori a tempo determinato o che svolgono la loro attività solo stagionalmente».

4.435 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 2), sostituire le parole: «imprenditori e non imprenditori» con le seguenti: «stabilendo norme specifiche in relazione alle dimensioni dell'azienda, al numero di lavoratori occupati, ai rischi presenti, nonchè stabilendo disposizioni semplificate per le imprese familiari e per le aziende che assumono lavoratori a tempo determinato e per le aziende che svolgono la loro attività solo stagionalmente».

4.509 Napoli Roberto

Al comma 1, numero 2), sostituire le parole: «imprenditori e non imprenditori» con le seguenti: «stabilendo norme specifiche in relazione alle dimensioni dell'azienda, al numero di lavoratori occupati, ai rischi presenti, nonchè stabilendo disposizioni semplificate per le imprese familiari e per le aziende che assumono lavoratori a tempo determinato e per le aziende che svolgono la loro attività solo stagionalmente».

4.651 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, numero 2), dopo le parole: «non imprenditori, stabilendo» inserire le seguenti: «norme specifiche in relazione alla dimensione dell'azienda, al numero degli occupati, ai rischi presenti e noti, nonchè stabilendo disposizioni semplificate per le imprese familiari e per le aziende che svolgono le loro attività solo stagionalmente, stabilendo altresì».

4.348 Smuraglia

Al comma 1, numero 2), sopprimere le parole da: «stabilendo che soltanto nei riguardi delle Forze armate» fino a: «, della sanità e per la funzione pubblica».

4.510 Napoli Roberto

Al comma 1, numero 2), dopo le parole: «servizi di protezione civile» aggiungere le seguenti: «e di pronto intervento».

4.347 TAPPARO, DE LUCA Michele, MONTAGNINO, PELELLA, SMURAGLIA

Al comma 1, numero 2), dopo le parole: «protezione civile» inserire le seguenti: «nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, dell'Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, degli archivi, biblioteche, musei, aree archeologiche dello Stato».

4.1001 IL RELATORE

Al comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, dopo le parole: «della sanità» le seguenti: «, dell'ambiente».

4.300 RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, sopprimere il numero 3).

4.436 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) assicurare, con la necessaria flessibilità e con le opportune deroghe, l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro a tutti i lavoratori subordinati e, per quanto possibile, ai parasubordinati, agli associati, ed ai lavoratori autonomi; tali disposizioni vanno inoltre adattate alle forme di lavoro emergenti quali, in particolare, il lavoro interinale, il lavoro a termine, le nuove forme di lavoro a domicilio, nell'osservanza delle specifiche direttive CEE».

4.329 Montagnino

All'articolo 4, comma 1, numero 3, dopo la parola: «lavoratori» inserire le seguenti: «nonchè le categorie ad essi equiparate secondo le disposizioni vigenti».

4.1002 IL RELATORE

Al comma 1, numero 3), sopprimere le parole da: «considerando tali tutti i titolari» fino alla fine del numero.

4.92 Manfroi

Al comma 1, numero 3), sostituire le parole da: «considerando tali tutti i titolari» fino alla fine del numero, con le seguenti: «tenendo conto della natura e delle caratteristiche delle varie tipologie di rapporti, non-chè della qualità delle prestazioni e di rischi ad esse connessi;».

4.349 IL RELATORE

Al comma 1, numero 3), sopprimere, ove ricorrenti, le parole: «i partecipanti all'impresa familiare».

4.652 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, numero 3), primo periodo, sopprimere le parole: «i partecipanti all'impresa familiare».

4.437 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 3), sopprimere le parole: «i titolari di rapporti di prestazione continuativa e coordinata a carattere prevalentemente personale».

4.648 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini

Al comma 1, numero 3), secondo periodo, sopprimere le parole: «e per i partecipanti all'impresa familiare».

4.438 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, sopprimere il numero 4).

4.439 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, sopprimere il numero 4).

4.653 Mulas, Bonatesta, Pedrizzi, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, sostituire il numero 4 con seguente: «riformulare e semplificare la definizione di datore di lavoro stabilendo che si considera tale la persona titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva o amministrativa, in quanto titolare dei poteri organizzativi e di spesa».

4.1003 IL RELATORE

Al comma 1, numero 4), dopo le parole: «persona fisica», sopprimere le seguenti: «o giuridica».

4.567 Manzi, Marino

Al comma 1, numero 4), dopo le parole «o abbia la responsabilità dell'impresa» inserire le seguenti: «ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri gestionali e di spesa»; sopprimere, in fine, le parole: «ed eliminando ogni riferimento all'unità produttiva».

**4.649** Mulas, Bonatesta, Pedrizzi, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, numero 4), sopprimere, in fine, le parole: «ed eliminando ogni riferimento all'unità produttiva».

4.350 Smuraglia

Al comma 1, sopprimere il numero 6).

4.88 Manfroi

Al comma 1, numero 6), sopprimere le parole da: «, stabilendo altresì i requisiti professionali» fino alla fine del numero.

4.620 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, sopprimere il numero 7).

4.89 Manfroi

Al comma 1, numero 7), alinea, dopo le parole: «definire medico competente» aggiungere le seguenti: «comunque sottoposto al controllo pubblico,».

**4.618** Manzi

Al comma 1, numero 7), alinea, dopo le parole: «seguenti titoli» aggiungere le seguenti: «e dell'attestazione di servizio specifico».

4.590 Manzi, Marino

Al comma 1, numero 7), lettera c), sostituire le parole da: «con le modalità» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con riapertura dei termini per la presentazione delle domande, da stabilirsi con specifico decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

4.511 Napoli Roberto

Al comma 1, sopprimere il numero 8).

4.90 Manfroi

Al comma 1, sopprimere il numero 8).

4.440 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 8), sopprimere le parole: «eletta dai lavoratori».

4.441 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 8), sopprimere le parole: «eletta dai lavoratori».

4.654 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, numero 8), sopprimere le parole: «eletta dai lavoratori».

4.327 Montagnino

Al comma 1, numero 8), dopo la parola: «eletta» inserire le seguenti: «o designata».

4.351 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il numero 9).

4.45 Manfroi

Al comma 1, numero 9), sopprimere le parole: «adottate o».

4.48 Manfroi

Al comma 1, numero 9), sopprimere le parole: «o previste».

4.47 Manfroi

Al comma 1, numero 9), sostituire le parole: «in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire» con le seguenti: «, o comunque finalizzate ad evitare o diminuire, in tutte le fasi dell'attività lavorativa,».

4.352

GRUOSSO, PILONI, TAPPARO, SMURAGLIA

Al comma 1, numero 9), sopprimere le parole: «nel rispetto della salute e dell'integrità dell'ambiente esterno».

4.46 Manfroi

Al comma 1, dopo numero 9), inserire il seguente:

«9-...) definire rischio qualunque probabilità di danno alla salute o all'integrità psico-fisica conseguente allo svolgimento di un'attività connessa al lavoro».

4.353 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il numero 10).

4.442 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera a).

4.50 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera a), sopprimere le parole: «e delle popolazioni interessate e per la tutela dell'ambiente».

4.49 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera a), sopprimere le parole: «e delle popolazioni interessate e per la tutela dell'ambiente».

4.443

Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 10), lettera a) sopprimere le parole: «e delle popolazioni interessate e per la tutela dell'ambiente».

4.670 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, numero 10, lettera a), sopprimere le parole: «e per la tutela dell'ambiente».

4.1005 IL RELATORE

Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera b).

4.54 Manfroi

Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro».

4.512 Napoli Roberto

Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro».

4.634 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, numero 10, lettera b), sopprimere le parole: «le relazioni sociali».

4.1006 IL RELATORE

Al comma 1, numero 10), lettera b), sopprimere le parole: «, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente».

4.51 Manfroi

Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera c) con la seguente:

 $\ll c$ ) la riduzione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite;».

4.52 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera c), sopprimere, in fine, le parole: «in base al progresso tecnico».

4.444

Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 10), lettera c), sopprimere, in fine, le parole: «in base al progresso tecnico».

4.655 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera d).

4.53 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera d), sopprimere le parole da: «o quanto meno li riducano» fino alla fine del numero.

4.591 Manzi, Marino

Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera e).

4.55 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera e), sopprimere le parole: «l'adeguamento del lavoro all'uomo, in particolare mediante il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, nonchè mediante».

4.445

Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 10), lettera e), sopprimere le parole: «l'adeguamento del lavoro all'uomo, in particolare mediante».

4.656 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, numero 10), lettera e), sopprimere le parole: «in particolare mediante il rispetto dei principi ergonomici».

4.56 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera e), dopo le parole: «nella concezione» aggiungere le seguenti: «e nella progettazione».

4.288 RIPAMONTI, PIERONI, MANZI

Al comma 1, numero 10), lettera e), dopo le parole: «nella concezione» aggiungere le seguenti: «e nella progettazione».

4.354 Tapparo, Pelella, Montagnino, Smuraglia

Al comma 1, numero 10), lettera e), dopo le parole: «nella concezione» aggiungere le seguenti: «e nella progettazione».

4.601 Manzi, Marino

Al comma 1, numero 10), lettera e), sopprimere le parole: «nonchè mediante l'attenuazione dei lavori monotoni e ripetitivi e la riduzione dei loro effetti sulla salute fisica e mentale».

4.57 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera f), sopprimere le parole da: «le misure tecniche» fino a: «nonchè».

4.58 Manfroi

Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera g).

4.593 Manzi, Marino

Al comma 1, numero 10), lettera g) sopprimere le parole: «, o possono essere,».

4.59 Manfroi

Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) l'utilizzo limitato di sostanze nocive;».

4.61 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera h), dopo la parola: «limitato» aggiungere le seguenti: «e controllato».

4.592 Manzi, Marino

Al comma 1, numero 10), lettera h), sopprimere le parole: «pericoloso o».

4.60 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera i), dopo le parole: «preventivo e periodico» inserire le seguenti: «nei casi previsti».

4.356 Duva, De Luca Michele, Tapparo, Smuraglia

Al comma 1, numero 10), lettera i), dopo le parole: «preventivo e periodico» inserire le seguenti: «, nei casi previsti,».

4.446 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 10), lettera i), dopo le parole: «preventivo e periodico» inserire le seguenti: «, nei casi previsti,».

4.657 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, numero 10), lettera i), sopprimere le parole: «, ed eventualmente prolungato oltre la cessazione dell'esposizione al rischio,».

4.62 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera i), sostituire le parole: «, ed eventualmente prolungato oltre l'esposizione al rischio,» con le seguenti: «e prolungato oltre la cessazione dell'esposizione al rischio o dopo la cessazione del rapporto di lavoro per quelle lavorazioni la cui esposizione può provocare danni a distanza di tempo, stabilendo che tali controlli sono comunque senza oneri per i lavoratori».

4.359 IL RELATORE

Al comma 1, numero 10), lettera i), dopo le parole: «dell'esposizione al rischio,» inserire le seguenti: «a totale carico del Servizio sanitario nazionale,».

4.26 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera i), dopo le parole: «dell'esposizione al rumore,», inserire le seguenti: «ai campi elettromagnetici,».

4.301 RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, numero 10), lettera 1), dopo le parole: «il rispetto dei valori limite», inserire le seguenti: «, quando previsti da specifiche disposizioni legislative o regolamentari,».

4.355 IL RELATORE

Al comma 1, numero 10), lettera 1), dopo le parole: «esposizione a rumore,», inserire le seguenti: «a campi elettromagnetici,».

4.302 RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, numero 10), lettera 1), sopprimere la parola: «, cancerogeni»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per gli agenti nocivi, cancerogeni, teratogeni e mutageni, il valore limite è uguale a zero, se del caso con l'adozione del ciclo chiuso;».

**4.617** Manzi

Al comma 1, numero 10), lettera 1), dopo le parole: «ed ovviarvi», aggiungere, in fine, le seguenti: «, riducendo comunque al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici, fisici, biologici o cancerogeni mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte».

4.568 Manzi, Marino

Al comma 1, numero 10), lettera o), dopo le parole: «pronto soccorso», aggiungere le seguenti: «in collegamento e integrazione con il servizio di emergenze del Servizio sanitario nazionale».

4.357 DE LUCA Michele, PELELLA, MONTAGNINO, SMURAGLIA

Al comma 1, numero 10), lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la documentazione degli interventi di manutenzione su impianti e sistemi con valenza di sicurezza in occasione dell'aggiornamento del documento di analisi e valutazione dei rischi».

**4.616** Manzi

Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) l'informazione, la formazione dei lavoratori nonchè la consultazione e la loro partecipazione mediante i loro rappresentanti eletti da tutti i lavoratori, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; la circolazione delle informazioni tra i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i rappresentanti per la sicurezza, i servizi di prevenzione e protezione delle unità sanitarie locali e ogni altro ente o servizio pubblico che svolge attività di ricerca, informazione e assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro».

4.636 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) l'informazione, la formazione dei lavoratori nonchè la consultazione e la loro partecipazione mediante i loro rappresentanti eletti da tutti i lavoratori, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; la circolazione delle informazioni tra i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i rappresentanti per la sicurezza, i servizi di prevenzione e protezione delle unità sanitarie locali e ogni altro ente o servizio pubblico che svolge attività di ricerca, informazione e assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro».

4.513 Napoli Roberto

Al comma 1, numero 10), lettera q), sopprimere le parole da: «la circolazione delle informazioni» fino alla fine della lettera.

4.27 Manfroi

Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera r).

4.29 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera r), sostituire le parole: «l'informazione e la formazione completa, preventiva e periodica» con le seguenti: «l'informazione, la formazione, l'istruzione e l'addestramento completi, preventivi e periodicamente ripetuti ogni volta che risulti necessario».

4.289 RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, numero 10), lettera r), sostituire le parole: «l'informazione e la formazione completa, preventiva e periodica» con le seguenti: «l'informazione, la formazione, l'istruzione e l'addestramento completi, preventivi e periodicamente ripetuti ogni volta che risulti necessario».

4.602 Manzi, Marino

Al comma 1, numero 10), lettera r), dopo le parole: «la formazione completa, aggiungere le seguenti: «e l'addestramento».

4.2000 IL RELATORE

 $Al\ comma\ 1$ , numero 10), lettera r), sopprimere la parola: «completa».

4.28 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera r), dopo le parole: «dall'esposizione a rumore», aggiungere le seguenti: «a campi elettromagnetici,».

4.303 RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, numero 10), lettera r), dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «e di emergenza».

4.290 RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, numero 10), lettera r), dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «e di emergenza».

4.360 Pelella, Montagnino, Gruosso, Smuraglia

Al comma 1, numero 10), lettera r), dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «e di emergenza».

4.720 Manzi, Marino

Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera s), con la seguente:

«s) la tenuta e l'aggiornamento dei registri di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni ed ogni altra sostanza o preparato pericoloso o nocivo, delle cartelle sanitarie e di rischio e di ogni altro documento rilevante ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. La tenuta e l'aggiornamento dei registri degli infortuni vengono effettuati se l'assenza dal lavoro è di almeno tre giorni;».

4.84 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera s), sopprimere le parole da: «dei registri di esposizione» fino a: «pericoloso e nocivo,».

4.30 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera t), sopprimere le parole da: «l'accesso dei lavoratori e dei loro rappresentanti» fino a: «accertamenti sanitari e».

4.31 Manfroi

Al comma 1, numero 10), lettera t), dopo le parole: «l'accesso dei lavoratori» inserire le altre: «e dei datori di lavoro».

4.85 Manfroi

Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera u).

4.32 Manfroi

Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera u).

4.447

Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera u).

4.658

Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera u) con la seguente:

«u) la notifica alle autorità competenti dei nuovi insediamenti produttivi, nonchè di rilevante trasformazione del sistema produttivo, accompagnata da relazione tecnica con indicazioni relative alla sicurezza e igiene del lavoro».

4.358 Smuraglia

Al comma 1, numero 10), lettera u), sopprimere le parole da: «, nonchè dei progetti» fino alla fine della lettera.

4.33 Manfroi

Al comma 1, numero 10), dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-...) prevedere l'eventuale delocalizzazione degli impianti qualora non vi sia compatibilità accertata tra la sicurezza interna e la salubrità dell'ambiente esterno;».

4.304 RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera v).

4.448 Novi, Schifani, Filograna

Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera v).

4.659 Mulas, Bonatesta, Florino, Siliquini, Zanoletti

20 Maggio 1999 – 84 – 11<sup>a</sup> Commissione

Al comma 1, numero 10, sostituire lettera v), con la seguente: «la collaborazione con i servizi pubblici di prevenzione per la tempestiva rilevazione delle malattie da lavoro».

4.1007 IL RELATORE

Al comma 1, numero 10), lettera v) sopprimere le parole da: «, anche se non previste» fino alla fine della lettera.

4.34 Manfroi

# IGIENE E SANITÀ (12a)

# GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

## 249<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

## IN SEDE REFERENTE

- (1637) CORTIANA ed altri. Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive
- (1660) LAVAGNINI ed altri. Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping
- (1714) SERVELLO ed altri. Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)
- (1945) DE ANNA ed altri. La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri erano stati esaminati e votati gli emendamenti fino all'articolo 6 del testo unificato e che gli emendamenti 2.5, 3.100 e 6.4 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 maggio) erano stati accantonati.

Presenta quindi il seguente emendamento, volto a recepire una condizione formulata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente nel parere di sua competenza:

«Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il compenso dei componenti e le spese di funzionamento della Commissione sono determinati entro il limite massimo di lire 2 miliardi annui».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «valutati in» con le altre: «determinati entro il limite massimo di».

2.500 IL RELATORE

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.5 e 2.500 sono approvati.

È quindi approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

La Commissione approva l'emendamento 3.100, nonché l'articolo 3 nel testo emendato.

Sono altresì approvati l'emendamento 6.4 e l'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Essendo già stati illustrati gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4, si danno per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti a tale articolo.

Il relatore CARELLA esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.5 e 7.8 e contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO si associa al parere del relatore.

Sono approvati gli emendamenti 7.5 e 7.8 – quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 7.9 – mentre vengono respinti tutti i restanti emendamenti all'articolo 7.

È quindi approvato l'articolo 7 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 8, dando per illustrati tutti gli emendamenti presentati.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 8.4 sul quale il parere è favorevole.

La Commissione respinge gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 ed approva l'emendamento 8.4 nonché l'articolo 8 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 9, dando per illustrati tutti gli emendamenti presentati.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli emendamenti all'articolo 9 che, posti ai voti, sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 9 del testo unificato.

Si passa all'esame dell'articolo 10, dando per illustrati tutti gli emendamenti presentati, i quali, dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, sono respinti.

È quindi approvato l'articolo 10.

Si dà per illustrato l'emendamento 10.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10, sul quale il relatore ed rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Tale emendamento è respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 11, dando per illustrati gli emendamenti presentati, sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Tali emendamenti sono quindi respinti, mentre è approvato l'articolo 11.

Si passa all'esame dell'articolo 12, dando per illustrati gli emendamenti presentati che sono respinti dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

La Commissione approva l'articolo 12 nel testo modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.500.

L'emendamento Tit.I è respinto.

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore di redigere una relazione favorevole all'Assemblea sul testo unificato accolto.

La seduta termina alle ore 14,50.

# EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDIPOSTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1637, 1660, 1714, 1945

## Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

## «Art. 7.

(Illecita fornitura, produzione, introduzione, detenzione, distribuzione di sostanze vietate)

- 1. Chiunque illecitamente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, i medicinali ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito, fatta salva l'applicabilità degli articoli 445 del codice penale e 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da due a venti milioni di lire e da uno a dieci milioni di lire se i medicinali e i metodi vietati sono usati sugli animali impegnati nelle competizioni o manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalle Federazioni o associazioni interessate. Se il medicinale vietato è acquistato all'estero o proviene da strutture ospedaliere, la sanzione è aumentata.
- 2. La sanzione è altresì aumentata sino alla metà se il fatto è commesso da un dirigente di società, di associazione sportiva, da un dirigente del CONI, delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
- 3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli articoli 9 e 10 sono aumentate fino al doppio se il fatto è avvenuto nei confronti di un minore di anni sedici.
- 4. Chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato, manipola, detiene o trasporta ai fini di distribuzione, ovvero distribuisce medicinali di cui al comma 2 dell'articolo 1, non essendo in possesso di una specifica autorizzazione prescritta ai sensi del diritto nazionale e comunitario, è punito, oltre che con le pene previste dagli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se ed in quanto applicabili, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a cinque milioni».

Al comma 1, dopo le parole: «fornisce agli atleti», aggiungere le altre: «ed agli animali impegnati in competizioni sportive».

7.2 De anna, Tomassini, Greco

Al comma 1 sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre: «a tre anni».

7.3 Manara

Al comma 1, dopo le parole: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni» aggiungere le altre: «e da uno a tre anni se i medicinali vietati ed i metodi di cui sopra sono stati usati sugli animali impegnati nelle competizioni sportive».

7.4 DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

7.5 Manara

Sopprimere il comma 2.

7.6 Manara

Sopprimere il comma 3.

7.7 Manara

Al comma 4 sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le altre: «a cinque anni».

7.8 Manara

Al comma 4 sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le altre: «da uno a cinque anni».

**7.9** Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 5, dopo la parola: «interdizione» inserire la seguente: «perpetua».

7.10 Manara

# Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

## «Art. 8.

- 1. Il responsabile dell'esecuzione dei controlli comunica, entro 24 ore, i risultati delle indagini con esito positivo alle autorità giudiziarie, al Prefetto e alle autorità sportive per quanto di propria competenza».
- 8.1 Greco, De Anna, Tomassini

Al comma 1, dopo le parole: «i risultati delle indagini positive», sostituire le parole: «prima alle autorità giudiziarie e successivamente alle autorità sportive» con le seguenti: «alle autorità sportive e giudiziarie, che vanno informate simultaneamente».

8.2 De Anna, Tomassini, Greco

Al comma 1 sostituire la parola: «prima» con la seguente: «contemporaneamente»; conseguentemente sopprimere la parola: «successivamente».

8.3 Manara

Sopprimere il comma 2.

8.4 IL RELATORE

# Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

# «Art. 9.

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, prestando la propria assistenza od opera, al di fuori di una provata esigenza terapeutica ed allo scopo di migliorare le prestazioni sportive o di modificare i risultati dei controlli, adotta provvedimenti terapeutici o prescrive o fornisce farmaci all'atleta o agli animali impiegati nelle competizioni o manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalle federazioni o associazioni interessate, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a cinque milioni di lire».

9.1

Greco, De Anna, Tomassini

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

# «Art. 9.

- 1. Il medico che, nell'esercizio delle proprie professioni, commetta reato di *doping*, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- 2. La condanna per il delitto previsto dal comma 1 comporta l'interdizione da uno a cinque anni dalla professione medica».

9.2 Bruni

Al comma 1 sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le altre: «a cinque anni».

9.3 Manara

Al comma 1, sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le altre: «da uno a cinque anni».

9.4 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 2 sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre: «per cinque anni».

9.5 Manara

# Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

## «Art. 10.

(Sanzioni per il farmacista)

1. Il farmacista che fornisca all'atleta o al responsabile di animali impegnati nelle competizioni o manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalle federazioni o associazioni interessate, in assenza di specifica ricetta medica ed allo scopo di migliorarne le prestazioni agonistiche o di modificare i risultati dei controlli, farmaci di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di prodotti che non richiedono ricetta medica, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a cinque milioni di lire.

10.1

Greco, De Anna, Tomassini

Al comma 1, dopo le parole: «fornisce all'atleta», aggiungere le seguenti: «ed al responsabile di animali impegnati nelle competizioni sportive,».

10.2

DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

Al comma 1 sopprimere le parole: «,ad eccezione di prodotti che non richiedono ricetta medica,».

10.3 Manara

Al comma 1 sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le altre: «a cinque anni».

10.4 Manara

Al comma 1, sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le altre: «da uno a cinque anni».

10.5

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 2, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre: «per cinque anni».

10.6 Manara

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

## «Art. 10.

(Sanzioni accessorie e competenza per l'applicazione delle sanzioni)

- 1. L'applicazione di una delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge comporta l'interdizione da uno a cinque anni dalla professione medica o di farmacista, l'interdizione dagli uffici direttivi delle società o associazioni sportive, del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; la confisca delle sostanze o degli oggetti e strumenti utilizzati per commettere la violazione; la chiusura per la durata massima di un anno dei locali utilizzati per commettere la violazione.
- 2. Competente ad applicare le sanzioni amministrative e quelle accessorie di cui alla presente legge è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.
- 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della Sezione II del Capo I e il comma 2 dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1991, n. 689. Il prefetto provvede anche a segnalare il fatto all'autorità giudiziaria e alle autorità sportive per quanto di loro competenza».

**10.0.1** Greco, De anna, Tomassini

# Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

# «Art. 11.

1. L'atleta, professionista o dilettante, che rifiuti di sottoporsi a controlli è punito con un provvedimento di squalifica di entità stabilita dalle competenti autorità sportive».

Sostituire l'articolo con il seguente:

# «Art. 11.

1. L'atleta, professionista o dilettante, che per farne uso personale illecitamente importa, acquista, detiene o comunque assume medicinali o ricorre a metodi vietati di cui al comma 2 dell'articolo 1, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a cinque milioni di lire. Con la stessa sanzione amministrativa è punito l'atleta professionista o dilettante ovvero il responsabile dell'animale utilizzato nelle competizioni o manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalle federazioni o associazioni interessate, in caso di rifiuto dei controlli».

11.2

GRECO, DE ANNA, TOMASSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

## «Art. 11.

- 1. L'atleta dilettante che rifiuta di sottoporsi ai controlli è punito con la multa da lire 5 milioni a lire 10 milioni, se professionista la multa è compresa tra i 50 e i 200 milioni».
- 11.3 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «e la sospensione dell'attività sportiva per due anni».

11.4 Manara

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Se il responsabile giuridico dell'animale, impegnato nelle competizioni sportive, rifiuta i controlli sull'animale, è punito con una multa da cinque a trenta milioni di lire».

11.5 DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1 Manara

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» sostituire le parole: «valutati in lire 1 miliardo per l'anno 1999 e 2 miliardi per l'anno 2000» con le seguenti: «valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1999 e 6 miliardi per l'anno 2000».

12.2 De Anna, Tomassini, Greco

# **TITOLO**

Sostituire il titolo con il seguente:

«Disciplina della tutela della salute degli sportivi, della lotta contro il doping e della correttezza delle gare».

Titi. 1 Greco, De Anna, Tomassini

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

311<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

## Interrogazione

Il ministro RONCHI risponde all'interrogazione 3-02832 ricordando che la decadenza dall'incarico dei membri del Consiglio direttivo degli enti parco, contestualmente alla perdita della qualifica rivestita al momento della designazione, discende dall'articolo 12, comma 24, della legge n. 426 del 1998; già in precedenza, però, l'apposito Servizio del Ministero dell'ambiente aveva provveduto con circolare a richiedere la verifica di compatibilità degli organi a tutti gli enti parco, allo scopo di comunicare le decadenze verificatesi *ope legis* e di attivare perciò le necessarie procedure di sostituzione.

Ad un quesito posto dall'ente parco dell'Aspromonte, il medesimo Servizio aveva escluso la necessità di un provvedimento espresso di decadenza, ritenendo sufficiente non provvedere più alla convocazione dei membri così decaduti; in ordine alla possibilità di adottare dei provvedimenti di integrazione della giunta esecutiva, sembra poi necessario osservare che l'articolo 9, comma 7, della legge n. 394 del 1991 prevede che il Consiglio direttivo dell'ente parco è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

L'ente parco nazionale d'Abruzzo il 9 aprile scorso precisava per lettera di avere completato la verifica richiesta sulla compatibilità dei componenti degli organi dell'ente stesso; vi si comunicò la decadenza immediata di quanti non risultavano in possesso della carica elettiva prescritta, con la conseguenza che non si sarebbero più convocati nel consiglio direttivo i consiglieri Giura, Policella e Spagone in quanto de-

caduti. Tale decisione dell'Ente – nella forma di decisioni presidenziali di mero accertamento – era stata preceduta da approfondimenti dell'argomento, anche mediante alcuni pareri giuridici; l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle situazioni rappresentate dagli enti parco e, nel merito, risulta che per i signori Policella e Spagone la decadenza da componenti del consiglio direttivo risponde al fatto che sia l'uno che l'altro non rivestono più le precedenti funzioni di sindaco dei rispettivi comuni; poiché invece il signor Giura rivestiva e riveste la funzione di consigliere comunale, non risulta possibile confermare la sua decadenza da componente del consiglio direttivo.

Il Ministro richiederà un parere al Consiglio di Stato circa il problema sollevato dell'impossibilità della Comunità del parco di nominare persona diversa dal sindaco o dal presidente di provincia o di regione, quale rappresentante della comunità nel consiglio direttivo. Una nuova circolare del Servizio conservazione della natura è poi in via di predisposizione per specificare la procedura di verifica della decadenza dei componenti dei consigli direttivi, al fine dell'adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza del Ministro dell'ambiente.

Relativamente all'approvazione del bilancio consuntivo, essa risulta avvenuta a larga maggioranza dei componenti del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo che erano presenti e previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti; con ciò si è superato anche il problema dei tempi di trasmissione dei dati contabili. Non risultano omissioni nella redazione dei verbali di seduta dei consigli direttivi. Ricordato che né la legge né la prassi prevedono la surroga di membri del consiglio direttivo, il Ministro conclude ricordando che il 24 marzo scorso ha nominato, previo parere della regione Abruzzo, il professor Vigna Taglianti quale componente del consiglio direttivo del parco nazionale d'Abruzzo, in sostituzione del dimissionario professor Osella.

Il senatore POLIDORO si dichiara moderatamente soddisfatto della risposta del ministro Ronchi e coglie l'occasione per far presente come la Corte dei conti, nella relazione del 9 marzo scorso, abbia mosso non lievi contestazioni sulla gestione dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, gestione sulla quale il Ministero dell'ambiente ha esercitato in passato un controllo carente. Resta il fatto che, per prassi costante, i delegati dei sindaci sono sempre stati considerati legittimati a far parte del consiglio direttivo dell'Ente parco, essendo rilevante soltanto la qualifica di amministratore per poter esser membri dell'organo in questione. Conseguentemente il signor Giura, pur non essendo mai stato sindaco di Pescasseroli, è legittimato a far parte del consiglio direttivo dell'Ente parco, non avendo mai perso il requisito di amministratore. La richiesta di parere al Consiglio di Stato cui ha fatto riferimento il ministro Ronchi, pertanto, non sembra di per sé decisiva. Per quanto concerne poi l'ex sindaco di Scanno, Spacone, la situazione è alquanto differente da quella del Vice sindaco di Pescasseroli, in quanto il nuovo sindaco di Scanno non gli ha confermato la delega.

Il senatore Polidoro si sofferma a questo punto sullo stato dei rapporti tra gli amministratori dell'Ente parco ed i responsabili del territorio, auspicando che il Ministro voglia farsi interprete dell'esigenza di migliorare le relazioni tra i soggetti in questione, in considerazione del clima assai pesante che purtroppo permane, come si evince, ad esempio, da articoli pubblicati sugli organi di informazione dopo la manifestazione tenuta a Pescasseroli il 15 maggio scorso, articoli ove tra l'altro viene riportata una pesantissima dichiarazione del direttore dell'Ente parco.

#### IN SEDE REFERENTE

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GIOVANELLI avverte che il relatore, senatore Capaldi, ha chiesto il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge in titolo allo scopo di approfondire alcune delicate questioni, attinenti in particolare l'articolo 2, comma 9, relativo all'ulteriore finanziamento per l'attuazione del piano di recupero ambientale di Bagnoli. Nel corso del sopralluogo effettuato recentemente da una delegazione della Commissione, nonché in occasione di alcune audizioni effettuate, sono sorti dubbi sulla rapidità del processo di bonifica dell'ex sito industriale, specie per quanto riguarda lo smaltimento delle scorie di amianto, nonché sulla conformità della norma che affida all'IRI il compito di procedere ai lavori di bonifica rispetto ai principi di tutela della concorrenza posti a livello comunitario. In considerazione dell'urgenza di approvare il provvedimento in questione, l'esame dello stesso potrebbe essere rinviato di una decina di giorni.

Il senatore SPECCHIA sottolinea l'esigenza di far sì che il disegno di legge in titolo venga ripreso in esame non oltre la settimana successiva alla prossima; d'altra parte, qualora non fosse possibile chiarire le questioni cui ha fatto testé riferimento il Presidente, sarebbe comunque necessario approvare quanto prima le altre importanti disposizioni contenute nel provvedimento.

Ad avviso del senatore BORTOLOTTO sarebbe preferibile limitare il rinvio dell'esame del disegno di legge n. 3833 ad una settimana, in considerazione dell'urgenza di varare quanto prima le numerose importanti disposizioni ivi contenute. D'altra parte, se sono emerse perplessità per quanto concerne l'ulteriore finanziamento per il recupero ambientale di Bagnoli, si potrebbe proporre lo stralcio dell'articolo 2, comma 9.

Il senatore RIZZI concorda con il senatore Specchia ed auspica che il disegno di legge in titolo non segua la sorte del provvedimento normativo sulle isole minori il cui esame era stato da lui sollecitato ben due mesi fa.

Dopo che il senatore COLLA ha manifestato qualche dubbio sulla disponibilità della maggioranza ad accedere allo stralcio della parte ri-

guardante il finanziamento del piano di recupero di Bagnoli, il ministro RONCHI auspica che le questioni richiamate dal presidente Giovanelli possano essere chiarite entro la settimana prossima, nella considerazione che comunque occorre assicurare la rapida approvazione del disegno di legge.

Non facendosi altre osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

# GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

152<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

# IN SEDE CONSULTIVA

- (166) RUSSO SPENA ed altri Norme in materia di cooperazione allo sviluppo
- (402) PREIONI Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri
- (1141) MANTICA ed altri Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo
- (1667) RUSSO ed altri Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo
- (1900) BOCO ed altri Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo
- (2205) BEDIN ed altri Disciplina del volontariato internazionale
- (2281) PROVERA e SPERONI Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo
- (2453) SALVI ed altri Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
- (2494) BOCO ed altri Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo
- (2781) ELIA ed altri Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
- (2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1667, 2205, 2281, 2494, 2781 e 2989, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 166, 402, 1141, 1900 e 2453 e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge nn. 1667, 2205, 2281, 2494, 2781 e 2989 rinviato nella seduta dell'8 luglio 1998.

Il Presidente relatore BEDIN propone di congiungere il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1667, n. 2205, n. 2281, n. 2494, n. 2781 e n. 2989 con i disegni di legge n. 166, n. 402, n. 1141, n.1900 e n. 2453 e di rinviare il seguito dell'esame, tenendo conto che esso si incentrerà essenzialmente sul testo unificato presentato dal relatore della Commissione di merito, senatore Boco.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente

(3923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore VERTONE GRIMALDI svolge preliminarmente alcune osservazioni in merito alla terminologia adottata nel testo dell'Accordo: si tratta di un linguaggio oscuro e burocratico, in cui le parole sono usate senza una rigorosa connessione con i concetti che dovrebbero illustrare. Occorre che questo rilievo si traduca in una segnalazione a quanti sono responsabili della corretta redazione e traduzione dei testi normativi, così da rendere accessibile al Parlamento la comprensione del loro significato.

Quanto al merito dell'Accordo euromediterraneo, che istituisce una associazione tra le Comunità europee e il Regno Hascemita di Giordania, il relatore osserva che esso recepisce le indicazioni fornite da numerosi convegni e consessi internazionali in merito alla necessità di realizzare, con la dovuta gradualità, un mercato di libero scambio nell'area mediterranea.

L'Accordo prevede la graduale riduzione dell'imposizione fiscale su alcune categorie di prodotti, laddove invece la produzione agricola cosiddetta continentale, di cui all'allegato I, continuerà ad essere oggetto di protezione da parte dell'Unione europea. Sotto questo profilo, l'Accordo si presta a un duplice ordine di osservazioni: se è prevedibile che l'agricoltura italiana e mediterranea potrà essere, nel breve periodo, in qualche misura danneggiata dall'attuazione dell'accordo, è anche vero che una logica meramente protezionistica sarebbe ugualmente negativa per il futuro dell'economia agricola nazionale. L'Accordo dovrebbe infatti stimolare iniziative di concerto con altri paesi dell'area mediterranea per l'elaborazione di strategie di promozione e di difesa complessiva del comparto agricolo di loro interesse. Per quanto concerne, poi, la protezione delle derrate agricole continentali – la produzione bovina, lattiero casearia, il burro e le patate fresche – il relatore segnala l'insoddisfazione per una scelta, che si protrae nel tempo in ambito comunitario, e che impone al cittadino dell'Unione di acquistare i sopra ricordati prodotti a prezzi quattro volte superiori a quelli esistenti sul mercato mondiale.

Soffermandosi sul disegno di legge di ratifica l'oratore rileva come l'articolo 3 preveda una spesa di 12 milioni per finanziare la partecipazione italiana agli organismi istituiti dal Trattato in esame. Al riguardo sarebbe stato opportuno che la relazione di accompagnamento recasse maggiori elementi di informazione sulla natura giuridica e l'incidenza finanziaria dell'Accordo.

Esso prevede opportunamente la promozione delle relazioni culturali tra i paesi dell'Unione europea e la Giordania e richiama le principali disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità e della CECA in materia di tutela della libertà di concorrenza del mercato. Di particolare interesse è però, ad avviso del relatore, il fatto che l'Accordo rientri nell'ambito di una serie di intese – nel quadro del Partenariato euromediterraneo avviato con la Dichiarazione di Barcellona del 1995 – nelle quali le parti convengono circa l'adozione di meccanismi di diplomazia preventiva per la risoluzione delle eventuali controversie con mezzi pacifici; la rinuncia espressa al ricorso alla forza militare per la composizione delle predette controversie appare di speciale rilievo in considerazione della delicatezza geostrategica dei rapporti euromediterranei, anche alla luce della instabilità balcanica.

Il senatore CORRAO, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Vertone Grimaldi, solleva il problema della maggiore attenzione che la Giunta deve portare sulla materia dei rapporti fra l'Unione europea e i paesi del bacino del Mediterraneo. Il Parlamento, in realtà, viene informato e coinvolto nelle procedure legislative quando ormai le decisioni sono state definitivamente adottate ed è posto, dunque, nella condizione di non poter incidere significativamente sulle politiche di settore. Egli propone pertanto che il Presidente elabori un articolato programma di audizioni, con tutti i responsabili governativi nazionali e con quelli dell'Unione europea. Solleva poi il problema dello scarso coordinamento delle responsabilità ministeriali italiane nell'approccio ai temi del partenariato euromediterraneo. In prospettiva saranno stretti accordi con i principali paesi del Nord Africa – Egitto, Libia e Algeria – ed occorrerà promuovere in tempo utile l'attenzione delle forze parlamentari perché gli strumenti negoziali siano idonei ad assicurare pace, sviluppo e lavoro nell'interesse di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Il senatore MANZI si associa ai rilievi, testé espressi, in merito alla relativa disattenzione con la quale il Parlamento affronta la ratifica degli accordi internazionali. Più in generale, sui temi della politica estera vi è una carenza di riflessione anche da parte della Giunta, benché alcune questioni possano forse essere più propriamente ricondotte alla competenza della Commissione affari esteri. A ciò si aggiunge l'apporto non sempre adeguato che il Governo fornisce in termini di risposta, alle osservazioni della Giunta stessa, ed in termini di documentazione, su profili quali l'incidenza finanziaria degli accordi internazionali. Quanto al

merito dell'Accordo in esame, egli osserva che le apprezzabili dichiarazioni di intenti che esso contiene in merito alla risoluzione pacifica delle controversie rischiano di non essere sufficientemente credibili, laddove si consideri la posizione dei paesi dell'Europa occidentale impegnati, nell'ambito della NATO, nella guerra alla Serbia. Per quanto concerne, poi, gli interessi dell'agricoltura mediterranea, penalizzati rispetto a quelli dell'agricoltura europea continentale, egli osserva che le scelte operate in seno all'Unione – e tollerate dall'Italia – riflettono in realtà l'accettazione incondizionata di rapporti di forza che ci vedono sfavoriti.

Il senatore LO CURZIO condivide l'opinione dell'insufficiente contributo che talvolta i rappresentanti del Governo forniscono all'attività della Giunta e chiede al Presidente di voler convocare, per il futuro, il Ministro delle politiche comunitarie ed il Ministro delle risorse agricole ogni qualvolta verranno esaminati Accordi euromediterranei, che coinvolgono gli interessi nazionali e, in particolare, quelli delle aree meridionali.

Il senatore BIASCO esprime l'avviso che tanto il Parlamento quanto il Governo italiano siano maggiormente partecipi delle linee di indirizzo legislativo della Comunità, esprimendo altresì rammarico per lo scarso peso che l'Italia riveste nella determinazione delle politiche dell'Unione. Si sofferma poi sulla necessità di un rilancio delle politiche agricole mediterranee, messe a rischio dagli Accordi di libero scambio con gli altri paesi mediterranei, specie a fronte delle politiche protezionistiche che tutelano la produzione continentale.

Il presidente BEDIN, a conclusione degli interventi, registra l'ampio consenso dei membri della Giunta circa l'opportunità di un esame degli Accordi definiti nell'ambito del partenariato euromediterraneo, allo scopo di consentire un approfondito dibattito di merito degli interessi nazionali e comunitari coinvolti. L'azione di stimolo della Giunta potrà essere utile anche per le Commissioni di merito, con particolare riguardo per gli aspetti relativi al lavoro e alla immigrazione. Con specifico riferimento alla natura dell'Accordo, egli precisa che, trattandosi di un atto che non affronta solamente le tematiche che sono di competenza esclusiva dell'Unione, quali le politiche commerciali, ma anche altri settori, quali la cultura e le relazioni politiche, ne sono formalmente parti sia la Comunità sia i singoli Stati membri. L'oratore conviene inoltre sull'opportunità di chiarire l'incidenza finanziaria.

Il Presidente condivide altresì l'argomento, sviluppato dal relatore, di una difesa propulsiva degli interessi dell'agricoltura mediterranea, lontana perciò da sterili logiche protezionistiche e ritiene che sia doveroso che l'Unione europea non trascuri il bacino del mediterraneo in un momento in cui essa proietta la sua attenzione verso i Balcani.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore osserva che il progetto di ristrutturazione ministeriale, elaborato dal sottosegretario Bassanini sulla scorta di una non sufficientemente dettagliata delega legislativa, riduce troppo drasticamente il numero dei Ministeri; meglio sarebbe dotarsi di una struttura amministrativa speculare a quella dell'Unione europea, anche per consentire ai rappresentanti italiani di poter partecipare in modo qualificato alle riunioni del Consiglio. È questo un tema che il Presidente si riserva di segnalare alla stessa Presidenza del Senato, per evitare una progressiva marginalizzazione dell'Italia nelle politiche comunitarie. Del pari, sarà sua cura porre alla Presidenza del Senato la predisposizione degli strumenti procedurali che consentano alla Giunta di approfondire l'esame delle intese in corso di definizione nel quadro del processo avviato con la Dichiarazione di Barcellona.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, propone quindi di conferire al relatore mandato a redigere un parere favorevole con osservazioni emerse.

Conviene la Giunta.

#### OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(425) Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio»

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica all'8<sup>a</sup> Commissione) (R144 003, C08<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore LO CURZIO propone di redigere un parere sulla base delle osservazioni e proposte di modifica esposte nella precedente seduta. L'oratore sottolinea in particolare l'esigenza di adeguare i servizi offerti in Italia agli *standard* degli altri paesi europei, rispetto ai quali gli utenti italiani devono affrontare dei costi più alti per ottenere delle prestazioni di qualità inferiore.

Rilevato che nel dibattito che si è svolto nella Commissione di merito il Governo ha ravvisato, tra le altre, l'esigenza di una modifica del sistema di codificazione, il relatore sottolinea l'esigenza di compiere un'attenta verifica sugli stanziamenti destinati al finanziamento di un servizio che non è in grado di assicurare il recapito della corrispondenza in tempi ragionevoli, a meno che non si ricorra al pagamento delle maggiori spese connesse ai servizi di posta rapida o delle agenzie private di recapito.

L'oratore evidenzia altresì gli ingiustificati divari che si riscontrano nei servizi di corrispondenza transfrontaliera, tra la posta in ingresso e in uscita dall'Italia, e nelle tariffe per il recapito della posta elettronica ibrida, rispetto al minor costo del servizio richiesto in altri Stati europei.

Osservando come il processo di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi postali e di telecomunicazione, nel cui ambito rientra anche la trattativa tra Telecom Italia e Deutsche Telekom, interessi anche i rapporti del Governo italiano con i Governi di altri paesi, il relatore Lo Curzio sottolinea l'esigenza di un maggior coinvolgimento del Parlamento sui temi suddetti, ivi compresa la questione della *golden share*.

L'oratore invita infine il Presidente a sollecitare i componenti della Giunta ad una partecipazione più assidua ai lavori della stessa.

Su proposta del PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con proposte di modifica nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 9,25.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3º COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri e C. 5918 cost. Fini)

Parere alla 1ª Commissione della Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei progetti di legge in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto ordinario, osserva preliminarmente che i numerosi progetti di legge costituzionale aventi per oggetto l'ordinamento federale della Repubblica rappresentano il pensiero più maturo delle varie forze politiche e del Governo dopo l'apporto dato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali in tema di trasformazione in senso federalista dell'ordinamento dello Stato. Il dibattito in Bicamerale e alla Camera dei deputati, troncato improvvisamente l'anno scorso, e la discussione ancora in corso presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, offrono una indicazione sufficientemente chiara, anche se incompleta, di quello che è possibile fare in questo scorcio di legislatura su questo tema. Si parte dunque dalla Costituzione vigente, ed in particolare dall'articolo 5, per rilevare innanzitutto che, dinanzi alla solenne affermazione di tale articolo, il titolo V della Costituzione che ne doveva essere la concreta esplicitazione, ha visto il legislatore costituente del 48 arretrare e fermarsi di fronte a possibili letture dell'articolo 5 appunto in senso federalista. L'Italia non è nuova a questi movimenti altalenanti. Basti pensare ai quattro disegni di legge che il Ministro dell'interno del Governo Cavour, a pochi mesi dalla dichiarazione solenne dell'Unità d'Italia nel 1861, presentò per dare un'impronta radicalmente federalista al nuovo Stato: non era un mero vezzo di anglofilia, ma la consapevolezza che l'Italia dei mille municipi e dei piccoli stati che componevano la penisola, doveva essere portata ad un processo unitario, non accentrando ma lasciando gli spazi alle peculiarità e alle specificità delle singole realtà territoriali. Morto Cavour nello stesso anno 1861, in pochi mesi il nuovo Governo Ricasoli abbandona l'impostazione iniziale ed applica il modello francese storpiandolo, poiché estende con decreto a tutte le regioni d'Italia la legislazione piemontese vigente pensata per una piccola realtà territoriale. Gli effetti nel bene e nel male sono noti a tutti. Dal 1948 ad oggi siamo passati attraverso un lento ma costante sussulto in avanti con vistose frenate. Non c'è stata convinzione politica per un processo riformatore. Oggi la crisi degli Stati-nazione, la globalizzazione dell'economia, il processo crescente di unificazione europea hanno reso consapevole la società italiana, la classe politica, le stesse istituzioni repubblicane che, se è necessario dare una compiuta attuazione alla Costituzione vigente, ben lontana dall'essere raggiunta, nonostante il processo riformatore iniziato dal Governo Prodi, è altresì fondamentale procedere ad una revisione radicale del titolo V della seconda parte della Costituzione. Tutti sono consapevoli che un progetto compiuto esige una radicale modifica dell'intera seconda parte della Costituzione, mentre qui ci limitiamo a regioni, province, comuni. Importante è che, anche se si tratta di una riforma «stralcio», essa abbia una sua razionalità intrinseca.

Tra i progetti di legge sottoposti all'attenzione della Commissione, per i quali è auspicabile l'elaborazione da parte della 1ª Commissione della Camera di un testo unificato, il relatore giudica opportuno assumere come punto di riferimento il testo del Governo, A.C. 5830, che riprende sostanzialmente il testo della Bicamerale con alcuni aggiustamenti, compreso il disegno di legge già approvato dalla Camera sull'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

Ad avviso del relatore, la Commissione può ora assumere due linee di comportamento: la più semplice, consistente nel prendere atto dei testi presentati e nel formulare le sue proposte; la seconda, consistente nel monitorare permanentemente i lavori della 1ª Commissione della Camera e tenendo aperto il dibattito interno per arrivare ad esprimere le proprie considerazioni e valutazioni concludendo l'esame in contemporaneità con la commissione di merito. Egli propende per questa seconda soluzione, perché l'importanza dell'argomento merita che la Commissione si esprima compiutamente sul testo unificato quando la Commissione 1ª della Camera lo avrà approntato.

Il relatore si domanda quindi se una riforma federale compiuta possa essere attuata con la sola modifica del titolo V o se vi sono altri elementi da tenere in considerazione. A tale proposito egli formula due rilievi. Il primo concerne la possibile composizione della Corte costituzionale, che dovrebbe essere integrata da rappresentanti delle regioni; il secondo, di carattere prioritario, riguarda la necessità di istituire una Camera nazionale delle regioni con il conseguente abbandono del bicame-

ralismo perfetto. Senza risolvere questo nodo difficilmente si potrà pensare ad un ordinamento federale della Repubblica compiuto. Costituzionalizzare, in alternativa, l'attuale Conferenza unificata non sembra una soluzione. Peraltro, su questo problema il confronto politico è apertissimo e non si intravvede una soluzione soddisfacente.

Passando quindi all'esame del testo del Governo, che, come già detto, può essere considerato un punto di riferimento anche per le altre proposte, il senatore Andreolli sottolinea alcuni principi cardine già presenti nel testo della Bicamerale:

la Repubblica italiana è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni, Stato. I vari soggetti sono posti a livello di pari dignità costituzionale diversamente ad esempio dall'ordinamento della Repubblica Federale tedesca, dove i rapporti intercorrono fra regioni e organismi centrali, mentre il mondo delle autonomie locali è soggetto al potere ordinamentale delle regioni; si tratta di un aspetto assai delicato;

il secondo passaggio rilevante è che la ripartizione della potestà legislativa fra Stato e regioni è delineata secondo il principio che riserva allo Stato la sola disciplina delle materie di interesse unitario e nazionale mentre la potestà legislativa generale è attribuita costituzionalmente alle regioni;

alle regioni sono inoltre conferiti poteri sub-legislativi o regolamentari, distinti dai poteri di gestione amministrativa. Questi poteri possono essere attribuiti con legge anche a comuni, province e città metropolitane che comunque ne sono titolari per quanto attiene all'organizzazione delle funzioni e dei compiti loro spettanti.

Per quanto concerne le funzioni amministrative in senso stretto, esse sono attribuite in linea generale ai comuni sia per le materie demandate alla competenza legislativa delle regioni, sia nelle materie riservate allo Stato. Il relatore osserva al riguardo che i comuni, nella loro attuale articolazione, non sono in grado di assumere tutte le relative funzioni se non attraverso forme associative. In tal senso il relatore fa riferimento alle esperienze del Belgio, della Francia e della Germania.

Un altro punto cardine da rilevare è il riconoscimento della totale autonomia statutaria riservata alle regioni anche se alla formazione dello statuto regionale è chiamata a partecipare una rappresentanza delle autonomie locali e si prevede inoltre la costituzione di un «consiglio delle autonomie locali». Né va dimenticata l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti politici territoriali che rappresenta il necessario corollario della articolazione federale dell'ordinamento. Un altro profilo è quello della istituzione di consigli regionali di giustizia, ai quali viene demandata l'organizzazione e il funzionamento dei giudici di pace, servizio pensato in termini di giustizia locale pur mantenendo l'unità della funzione giurisdizionale e la riserva di legge statale sull'ordinamento giudiziario.

Il relatore svolge quindi alcune considerazioni conclusive: la proposta dell'ordinamento federale della Repubblica, che trova fondamento primo nell'articolo 5 della Costituzione, rappresenta una spinta per un

nuovo patto fra Stato e autonomie locali che vivono in virtù di una loro originaria esistenza. Il nuovo patto federale si realizza nel riconoscimento della pari dignità costituzionale di tutti gli enti politici territoriali nei quali si esplica la vita delle comunità. Esso richiede la consapevolezza della insufficienza e quasi del fallimento della costruzione della Repubblica delle autonomie, come storicamente si è tentato di definire con l'istituzione dell'ente regione. In questa proposta il federalismo è delineato come processo che investe, a partire dalle comunità, la natura, la forma, i poteri e le competenze fra i soggetti costitutivi della Repubblica. È una risposta alla domanda di trasferimento del potere verso i cittadini nella fase di ripensamento della forma di Stato caratterizzata dalla crescente cessione di sovranità ad enti sovranazionali. È l'attuazione concreta del principio di sussidiarietà istituzionale. Nella parte ordinamentale si precisa dunque che le funzioni pubbliche, come strumento di attuazione dei valori assunti, sono ordinate al principio di anteriorità della persona sullo Stato e quindi al rispetto delle libere ed autonome iniziative del cittadino, singolo od associato, quanto alle forme e ai mezzi di realizzazione dei suoi diritti.

Il relatore, evidenziato il carattere inevitabilmente sommario della sua introduzione, si riserva di ampliare e perfezionare l'analisi anche alla luce del dibattito, che auspica avvenga parallelamente a quello in corso alla 1ª Commissione della Camera.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto speciale, premette che tutti i progetti di legge costituzionale in esame influiscono, sia pure in misura diversa, anche sull'ordinamento delle regioni a statuto speciale. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo, A. C. 5830, egli rileva che con la modifica dell'articolo 114 si propone la costruzione della Repubblica dal basso, a partire dai piccoli enti territoriali, cioè dai comuni, per salire alle province alle città metropolitane, alle regioni e per giungere infine allo Stato; tutti questi enti territoriali assieme costituiscono la Repubblica.

Il riconoscimento contenuto all'articolo 115 per le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane quali enti autonomi con l'affermazione che essi «sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione» è ad avviso del relatore molto significativo. La fissazione in Costituzione di tale principio costituisce un capovolgimento della concezione dello Stato sinora prevalsa. L'introduzione poi del principio che le regioni a statuto speciale di cui all'articolo 116 dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale è essa pure chiaro indice di una nuova architettura dello Stato. Ad esse non viene più attribuita una particolare autonomia ma esse ne «dispongono» secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Il mantenimento di tale forma per gli statuti è certamente da qualificare come forma di garanzia per queste regioni, anche se da un punto di vista teorico potrebbe apparire come un limite alla loro autonomia. Il riconoscimento inoltre che la regione Trentino-Alto Adige/Süd Tirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano è anche esso in linea con l'assetto federale dello Stato che trova la sua applicazione anche nella nuova costruzione di detta regione.

L'articolo 117 propone poi la ripartizione della potestà legislativa fra lo Stato e le regioni a statuto ordinario come ripartizione minima in favore delle regioni. Costituisce una rivoluzione copernicana il riconoscimento che alle regioni spetta la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa attribuita allo Stato. Ne discende che la potestà legislativa appare collocarsi originariamente presso le regioni, e nel caso delle province autonome di Trento e di Bolzano anche presso queste ultime, mentre la potestà legislativa dello Stato potrebbe avere quasi carattere derivativo.

Ad avviso del relatore, tutti questi principi hanno naturalmente una loro importanza anche per le regioni a statuto speciale, anche se gli statuti delle medesime non sono direttamente toccati dall'adozione di simili modifiche costituzionali, perché queste non possono implicitamente abrogare le norme statutarie. Particolare è poi la situazione dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige che, avendo ancoraggio internazionale e carattere pattizio, non sarebbe unilateralmente modificabile senza espresso consenso delle minoranze linguistiche tedesca e ladina alla cui tutela lo statuto appare preordinato.

In conclusione il senatore Pinggera, in attesa dell'auspicabile adozione di un testo che unifichi le varie proposte, giudica opportuno per il momento non procedere ad ulteriori approfondimenti, che peraltro saranno necessari in una fase più avanzata.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, afferma di condividere il metodo di lavoro suggerito dal senatore Andreolli, anche perché a suo avviso la Commissione per le questioni regionali, giovandosi dell'apporto di senatori e deputati, potrebbe effettivamente dare un contributo positivo nel senso di comporre preventivamente tutte quelle questioni che nell'attuale bicameralismo finiscono per essere rinviate da un ramo all'altro del Parlamento.

Il Presidente Mario PEPE condivide a sua volta questa linea, che, nel quadro dell'autonomia della Commissione, implica una costante attenzione e una sorta di monitoraggio dei lavori in corso presso la Commissione di merito. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

#### **COMITATO PARLAMENTARE**

### per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14.

Audizione di una rappresentanza di deputati italiani al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento (R047 000, B65ª, 0014°)

Il Comitato procede all'audizione di una rappresentanza di deputati italiani al Parlamento europeo. Dopo un'ampia illustrazione dei temi di interesse da parte della delegazione, il Presidente ed i membri del Comitato formulano domande e richiedono chiarimenti.

La seduta termina alle ore 14,50.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente Massimo SCALIA indi del Vice Presidente Giuseppe SPECCHIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B37ª, 0037°)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

#### Seguito dell'esame della relazione sull'area di Pitelli (La Spezia)

(Relatore: senatore Roberto Lasagna) (A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001°)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che nell'odierna seduta i commissari potranno intervenire sul complesso del documento; essendo il relatore assente per un impedimento sopraggiunto, nella prossima seduta si potrà procedere alle votazioni.

Il deputato Pierluigi COPERCINI (LNIP) giudica innanzitutto apprezzabile il contenuto della relazione, che evidenzia un'area assai importante nel contesto generale della regione Liguria.

L'area di Pitelli costituisce il simbolo di inadempienze e collusioni nel ciclo dello smaltimento e nel *business* dei rifiuti, e può essere considerata un vero e proprio scandalo, anche se si può utilizzare tale termine per altri siti presenti nella regione ed in quelle limitrofe, dove si registra la presenza ripetuta di associazioni criminali che sfruttano incredibilmente le risorse ambientali.

Dopo aver osservato che la relazione sull'area di Pitelli deve costituire il primo passo per denunciare situazioni simili in altre parti del territorio nazionale, esprime diffuse considerazioni sulla seconda parte del documento, in cui vengono elencati e sommariamente descritti i principali atti amministrativi relativi alla realizzazione ed alla gestione del sito nel periodo 1976-1998, nonché le principali vicende giudiziarie che hanno visto coinvolta l'attività di gestione della discarica e degli impianti: sono messi in luce, in particolare, gli intrecci criminali tra i diversi soggetti interessati, compresi quelli con gli organi di controllo.

Espresse alcune valutazioni sul porto «dei veleni» di La Spezia, ritiene che non ci si debba limitare a rinvenire un capro espiatorio in Orazio Duvia e nella società Contenitori Trasporti, dovendosi individuare anche le responsabilità di altri soggetti, che vanno decisamente perseguite.

Fa presente che una situazione simile a quella di Pitelli si può rinvenire nella discarica Voltana di Lugo di Romagna, visitata nelle scorse settimane da una delegazione della Commissione, in cui si è proceduto all'insediamento della discarica malgrado vi fosse un vincolo paesaggistico: anche a Pitelli si è giunti ad uno scempio ambientale, essendo la distruzione progressiva andata avanti per molti anni. Infatti, ancora oggi si assiste incredibilmente ad un'attività di smaltimento: nella legge n. 426 del 1998 l'area di Pitelli è stata inserita tra i siti da bonificare, proprio perché essa costituisce il simbolo di una pratica corrotta che deve essere eliminata per sempre.

Ritiene che nella vicenda di Pitelli possano essere individuate responsabilità politiche ma anche «umane», poiché un'intera generazione di amministratori locali non ha compiuto il proprio dovere: rifacendosi all'audizione dell'8 aprile scorso del sindaco di La Spezia, si chiede come possano essere ancora concesse autorizzazioni alla costruzione di alloggi popolari nei pressi della discarica, anche nella considerazione che si è verificata una fuoriuscita di percolato nelle gallerie stradali costruite sotto l'area interessata.

Conclude ribadendo la necessità di evidenziare l'intreccio di responsabilità a tutti i livelli che ha portato Pitelli all'attuale drammatica situazione.

Il deputato Lucio MARENGO (AN) ritiene fondamentale, in ordine all'area di Pitelli, evidenziare la collusione intervenuta fra soggetti politici e rappresentanti delle istituzioni nella costituzione di un caso divenuto emblematico a livello nazionale, riguardo alle attività illecite inserite nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti ed al *business* creato nel corso degli anni.

Riferendosi alla seconda parte del documento in cui vengono elencati gli eventi relativi a Pitelli dal giugno 1939 fino al giugno 1998, si sofferma sulle caratteristiche degli atti di autorizzazione e concessione connessi all'esercizio della discarica.

Ritiene che la Commissione d'inchiesta debba operare per fare «pulizia» nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dove agiscono, soprattutto in certe aree del territorio nazionale, alcune associazioni criminali

rivolte a conseguire profitti illeciti. Ritiene poi che, oltre a rilevare singoli atti illeciti, la Commissione debba indirizzare il suo esame sull'azione complessiva posta in essere dalle amministrazioni locali.

Conclude sottolineando che nel documento non vengono tratte conclusioni sulle responsabilità dei soggetti che hanno partecipato alle varie fasi della gestione della discarica.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, dà atto al relatore ed ai collaboratori della Commissione di aver svolto un buon lavoro nella predisposizione della relazione sull'area di Pitelli, che tanto allarme ha suscitato presso l'opinione pubblica a causa dell'alterazione dello stato dell'ambiente e della compromissione dei livelli sanitari.

Ritiene che nella relazione emergano numerosissimi dati ed elementi che definiscono un quadro abbastanza chiaro, anche se potrebbe rivelarsi necessaria un'integrazione nel prossimo futuro: il documento appare puntuale e dettagliato, anche perché prevede una ricostruzione puntigliosa dei fatti da cui emergono precise e diffuse responsabilità, a diversi livelli amministrativi e con il concorso di associazioni criminali. Tali aspetti dovranno essere in futuro approfonditi.

Sottolineato che le amministrazioni locali della regione Liguria per moltissimi anni hanno goduto di un assetto politico stabile, anche dovuto alla continua presenza in esse di una determinata parte politica, ritiene che i rapporti fra il Duvia e gli amministratori locali siano da approfondire.

Rileva anche che, dall'esame della relazione e dagli atti in possesso della Commissione, emerge la presenza di organi giudiziari che per troppo tempo hanno osservato i fatti, senza riuscire o non avendo la volontà di incidere sulle situazioni concrete. Un altro aspetto da considerare è quello relativo alla deficienza dei controlli sull'area di Pitelli, la cui mancanza ha generato conseguenze veramente gravi.

Concludendo ritiene necessario allargare l'esame ad altre aree limitrofe a Pitelli e svolge considerazioni sulla bonifica che dovrà essere iniziata ai sensi della legge n. 426 del 1998: auspica, a tale proposito, che sia in fase di proposizione che in fase di realizzazione possa essere ascoltato il parere della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

#### **COMITATO PARLAMENTARE**

### di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,40. (R029 000, B26<sup>a</sup>, 0018<sup>o</sup>)

#### SEDE PLENARIA

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,45.

Variazione nella composizione del Comitato  $(A008\ 000,\ B26^a,\ 0006^o)$ 

Il deputato Fabio EVANGELISTI, presidente, dà il benvenuto al deputato Antonietta RIZZA che sostituisce il deputato Mario GATTO, dimissionario, e comunica che il senatore Antonio CAPALDI sostituisce il senatore Guido DE MARTINO, dimissionario.

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea - Comunicazioni del Presidente sulla missione svoltasi a Bruxelles e Strasburgo il 5 e 6 maggio 1999 (R048 000, B26ª, 0002°)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, presidente, dà comunicazione del contenuto delle audizioni svolte a Bruxelles e Strasburgo rispettivamente dei commissari europei Mario Monti e Anita Gradin, delle quali è stato redatto un resoconto stenografico, che fa parte integrante della seduta.

La seduta termina alle ore 13,55.

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13.50.

#### Comunicazioni del Presidente

(A003 000, B31<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del professor D'Antona che ha collaborato con la Commissione in occasione dei provvedimenti relativi alla riforma del pubblico impiego.

## Relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio) (R050 001, B31<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI illustra la relazione sullo stato delle riforme previste dalla legge n. 59 del 1997 che la Commissione è chiamata a trasmettere ogni sei mesi al Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b), della stessa legge n. 59, relativa al periodo 1° ottobre 1998 - 31 marzo 1999.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) facendo presente l'opportunità di evidenziare maggiormente nella relazione i ritardi del Governo nella attuazione della riforma, fa presente che la Commissione oltre ad esprimere i parere sui provvedimenti emanati dal Governo in attuazione della legge delega è chiamata ad esercitare una funzione di controllo e di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma. Invita a valutare l'opportunità di considerare nella relazione anche quanto rilevato dalla Commissione nel periodo successivo al 31 marzo 1999. Relativamente alla questione della ripartizione delle funzioni amministrative effettuata a livello regionale, fa presente che nella relazione occorrerebbe mettere

maggiormente in risalto il fatto che i decreti sostitutivi che il Governo è chiamato ad emanare in caso di inadempienza delle regioni ad adottare le leggi regionali, in alcuni casi sono stati emanati ben oltre il termine previsto per la loro emanazione. Aggiunge l'opportunità dell'inserimento nella relazione di una considerazione circa le diverse modalità con cui sono state adottate le leggi regionali attuative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal proposito ricorda che le regioni in alcuni casi hanno dato attuazione al decreto legislativo in questione con deliberazioni legislative di carattere unitario in altri hanno provveduto con distinte leggi. Fa notare la necessità di una posizione più netta della Commissione circa il ritardo del Governo nell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che provvedono alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. Relativamente poi alla commissione tecnica costituita presso il Governo e chiamata a coordinare l'attività necessaria per il trasferimento di risorse finanziarie e umane alle regioni e agli enti locali, fa notare l'inopportunità del riferimento ad una codeterminazione, in seno alla commissione tecnica, dei contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal proposito osserva che la Commissione tecnica è chiamata a svolgere un'attività di carattere istruttorio lasciando invece al Governo le relative determinazioni. Quanto poi alla riforma dei ministeri invita a valutare l'ipotesi di considerare nella relazione quanto dichiarato dal sottosegretario di Stato Franco Bassanini nella recente audizione in Commissione. Dopo aver evidenziato la necessità di chiarire, relativamente all'aspetto della semplificazione amministrativa, la procedura di emanazione dei testi unici prevista all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, invita ad inserire nella relazione una maggiore precisazione sul fatto che appare limitata l'informativa richiesta dalla Commissione ai singoli ministeri sullo stato della riforma amministrativa nella sfera di propria competenza. Esprime inoltre perplessità sulla considerazione secondo cui l'attuazione della riforma da parte delle regioni mediante l'adozione delle leggi di attribuzione di funzioni e compiti agli enti locali appare positiva. Si dichiara altrettanto perplesso sul fatto che le regioni abbiano provveduto ad attuare il decentramento amministrativo in conformità al principio di sussidiarietà. Invita infine a considerare attentamente l'opportunità di un riferimento nella relazione al fatto che le leggi regionali individuano la dimensione ottimale del Governo sotto il profilo territoriale e demografico entro cui i comuni sono tenuti ad associarsi. Contesta che si possa riconoscere alle forme associate così costituite una capacità di governo. Facendo presente relativamente ai DPCM che la loro natura preliminare rispetto al trasferimento delle funzioni e dei compiti appare vanificata alla luce della situazione di stallo determinatasi per la loro adozione, conclude ribadendo l'opportunità di un riferimento anche a quanto rilevato successivamente alla data del 31 marzo 1999. Quanto poi al convegno che la Commissione intende organizzare in concorso con la regione Valle d'Aosta a Saint-Vincent nelle giornate 18 e 19 giugno prossimo, aggiunge che occorre delineare un programma tale da garantire la presenza delle diverse posizioni del mondo scientifico e politico sul tema del federalismo istituzionale e amministrativo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente, ringraziando il collega Rotelli per i suggerimenti formulati fa presente la necessità di valutare attentamente la proposta di far riferimento nella relazione anche a quanto rilevato nel periodo successivo al 31 marzo 1999. Relativamente alla metodologia seguita nella redazione della relazione, osserva che la stessa si articola in due parti: la prima di carattere illustrativo, meramente informativo, la seconda relativa a valutazioni e considerazioni di merito. Dopo aver precisato che in diversi punti della relazione sono stati evidenziati i ritardi nell'attuazione della riforma amministrativa e dopo aver rilevato la necessità di chiarire la normativa dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 sui testi unici, fa presente che la questione dell'associazionismo comunale risulta centrale nel processo di decentramento amministrativo. Le norme del decreto legislativo n. 112 del 1998 e della legge n. 59 del 1997 condizionano il trasferimento delle funzioni alle regioni alla previa definizione da parte delle regioni medesime del sistema di trasferimento e di delega agli enti locali. A tal proposito precisa che tutte le leggi regionali hanno sottoposto il trasferimento delle funzioni amministrative alla condizione dell'acquisizione da parte dei comuni di forme associative. In assenza di forme associative comunali, il trasferimento di funzioni amministrative non opera. Appare quindi preliminare la questione della dimensione ottimale del governo locale sotto il profilo territoriale e demografico all'interno del quale i comuni sono tenuti ad associarsi. A tal proposito fa notare che in Francia le forme associative sono riconosciute come enti locali a tutti gli effetti analogamente a quanto previsto per le unioni di comuni e per le comunità montane nel provvedimento attualmente all'esame del Parlamento, di modifica della legge n. 142 del 1990. Fa notare che nella relazione è stata più volte evidenziata la preoccupazione circa il futuro della riforma vista la situazione di stallo dei DPCM, vista la situazione dell'associazionismo comunale. Osserva peraltro che occorre registrare il dato positivo offerto dalla riforma di diversi enti pubblici nazionali che hanno così modernizzato e razionalizzato la propria struttura. Ribadisce l'opportunità che le diverse forze politiche facciano pervenire alla Presidenza le diverse valutazioni sull'attuazione della riforma amministrativa da poter considerare al fine dell'inserimento di elementi critici opportuni per i rapporti dialettici tra Parlamento e Governo. Conclude proponendo di rinviare il seguito dell'esame della relazione semestrale al fine di valutare attentamente i rilievi emersi.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0030<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 18 maggio 1999.

Il senatore Armin PINGGERA (misto) ricorda la particolare situazione statutaria vigente della regione Trentino Alto Adige ove rientra nella competenza esclusiva o primaria delle due province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni in materia di attività sportive e ricreative con relativi impianti ed attrezzature come risulta anche dalle norme di attuazione allo statuto contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475. In linea con tali norme di attuazione vanno menzionate poi le direttive adottate dalla giunta esecutiva CONI in data 27 aprile 1989 con deliberazione n. 301 in base alle quali risulta stabilito che nella regione Trentino-Alto Adige, le federazioni sportivo nazionali costituiscono rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano propri organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici a livello regionale. La presente direttiva dovrà essere recepita ad opera delle singole federazioni sportive nazionali nelle proprie carte federali. Al fine di rendere anche dopo la riforma del CONI e per il futuro la debita chiarezza, preannuncia la presentazione di proposte di integrazione e di precisazione agli articoli 2, 10, 14 e 15 del provvedimento, proponendo per il CONI l'articolazione provinciale nella regione Trentino-Alto Adige ove poi le articolazioni provinciali esercitano le competenze dei corrispondenti organi regionali. Inoltre sarà necessario assicurare che il comitato provinciale del CONI avente sede nella provincia di Bolzano garantisca l'uso delle due lingue italiana e tedesca per non creare dei pregiudizi per l'uno o per l'altro gruppo linguistico. Trattandosi di principi di estrema rilevanza per lo sport nel Sudtirolo e in considerazione della particolare situazione statutaria della relativa provincia fa rilevare l'imprescindibile necessità di integrare il decreto legislativo nel senso sopra indicato.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 dei seguenti soggetti: rappresentanti del Coordinamento nazionale degli assessori allo sport delle regioni e delle province autonome, rappresentanti dell'Associazione nazionale atleti azzurri d'Italia e rappresentanti dell'ACI (Automobile club d'Italia)

Le audizioni informali si sono svolte dalla ore 15,10 alle ore 16.